

REGIONE VENETO



**ENTE PARCO NATURALE
REGIONALE DEL FIUME SILE**

PIANO AMBIENTALE

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE GENERALE

TITOLO I - INQUADRAMENTO GENERALE

	<i>Capo I - Contenuti e finalità</i>	
Art. 1	Elaborati del Piano Ambientale.	p.5
Art. 2	Finalità del Piano Ambientale.	p.6
	<i>Capo II - Ambiti di applicazione della normativa</i>	
Art. 3	Validità ed efficacia del Piano Ambientale.	p.7

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

	<i>Capo I - Programmazione</i>	
Art. 4	Modalità di attuazione del Piano Ambientale.	p.8
Art. 5	Programmi di Intervento.	p.9
Art. 5 bis	Varianti relative al settore acque e paesaggio.	p.10
Art. 6	Programma finanziario degli interventi.	p.10

TITOLO III - GESTIONE DEL PIANO

	<i>Capo I - Gestione operativa - Coordinamento istituzionale</i>	
Art. 7	Strumenti di incentivazione.	p.11
Art. 8	Coordinamento istituzionale.	p.12
Art. 9	Regolamento del Parco.	p.12
Art. 9 bis	Siti di importanza comunitaria, Zone di Protezione Speciale ed Aree ad alto rischio.	p.13

TITOLO IV - AZZONAMENTO DEL PARCO

	<i>Capo I - Definizione ed individuazione dell'azzonamento e delle aree di protezione fluviale e lacustre e delle fasce di rispetto</i>	
Art. 10	Classificazione generale in zone.	p.14
Art. 10 bis	Aree di protezione fluviale e lacustre e fasce di rispetto.	p.14
	<i>Capo II - Zone di riserva naturale generale</i>	
Art. 10 ter	Zone di riserva naturale generale – Attività edilizie	p.20
Art. 11	Zona delle risorgive.	p.20
Art. 12	Zone a riserva naturale orientata.	p.21
Art. 13	Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie.	p.22
	<i>Capo III - Zone agricole</i>	
Art.13 bis	Zone Agricole – Attività edilizie	p.23
Art. 14	Zone agricole di tutela paesaggistica.	p.23
Art. 15	Zone agricole ad orientamento culturale.	p.24
Art. 15 bis	Norme per il recupero degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo.	p.25
Art. 16	Zone di protezione per la tutela delle risorse idropotabili - ex articolo 12 legge regionale n. 8/1991.	p.26

<i>Capo IV - Zone urbanizzate</i>	
Art. 17	Zone ad urbanizzazione controllata. p.26

<i>Capo V - «Macro aree»</i>	
Art. 18	Ambiti paesaggistici. p.28
Art. 19	Aree limitrofe al Parco. p.29
Art. 20	Progetto speciale di Treviso. p.30
Art. 21	Aree con funzione di interesse pubblico. p.31

TITOLO V - SISTEMA «FISICO»

<i>Capo I - Elementi puntuali e connessioni</i>	
Art. 22	Sistema delle connessioni: p.32
	- viabilità primaria e secondaria;
	- sentieri, percorsi, attraversamenti ciclo-pedonali e alzaie;
	- punti di accesso al Parco;
Art. 23	Opere e manufatti connessi alla rete idrografica. p.39
Art. 24	Insedimenti di carattere storico. p.39
Art. 25	Punti focali, tracciati fluviali e fasce di attenuazione. p.41
Art. 25 bis	Insedimenti ad elevato impatto ambientale e detrattori del paesaggio p.42

<i>Capo II - Fruibilità del Parco</i>	
Art. 26	Definizione generale delle opportunità turistiche. p.43
Art. 27	Le porte del Parco. p.44

<i>Capo III - Reti e sottoservizi</i>	
Art. 28	Reti e servizi di fognatura. p.46
Art. 29	Altri servizi, reti e impianti tecnologici. p.46
Art. 30	Viabilità e navigabilità. p.47
Art. 30 bis	Norme per l'ormeggio dei mezzi fluviali dell'Ente Parco. p.48

TITOLO VI - SETTORI E CATEGORIE D'INTERVENTO

<i>Capo I - Norme di carattere generale</i>	
Art. 31	Tutela geomorfologica: p.48
	- livellamenti e movimenti terra;
	- cave e discariche;
Art. 32	Tutela idrologica e idrogeologica: p.49
	- idrografia;
	- spargimento liquami;
	- scarichi;
	- prelievi;
	- Opere idrauliche e manutenzione dei corsi d'acqua.
Art. 33	Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici. p.54
Art. 34	Caccia e pesca. p.56
Art. 35	omissis (articolo abrogato dalla variante al piano ambientale approvata con DCR n.58 del 26.07.2007) p.57

Art. 36	Attività agricole.	p.57
Art. 36 bis	Allevamenti zootecnici	p.59
Art. 37	omissis (articolo abrogato dalla variante al piano ambientale approvata con DCR n.58 del 26.07.2007)	p.61

TITOLO VII - INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

Capo I - Indirizzi per gli strumenti urbanistici

Art. 38	Indirizzi per la pianificazione urbanistica entro il territorio del parco.	p.61
Art. 38 bis	Sistema dei vincoli.	p.61
Art. 39	Indirizzi per la pianificazione urbanistica di livello comunale.	p.61
Art. 40	Centri storici.	p.62
Art. 41	Zone residenziali.	p.62
Art. 42	Zone ed attività produttive.	p.63
Art. 43	Nuclei rurali.	p.65

Capo II - Norme finali

Art. 44	omissis (articolo abrogato dalla variante al piano ambientale approvata con DCR n.58 del 26.07.2007)	p.66
Art. 45	Misure di salvaguardia.	p.66
Art. 46	Norme transitorie.	p.66
Art. 47	Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.	p.66
Art. 48	Interventi delle Amministrazioni Statali.	p.66

TITOLO I - INQUADRAMENTO GENERALE

CAPO I - Contenuti e finalità

Art. 1 - Elaborati del Piano Ambientale.

Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale istitutiva n. 8/1991 «Parco Naturale Regionale del Fiume Sile».

Ai sensi dell'articolo 4 della citata legge il Piano Ambientale è costituito dai seguenti elaborati:

- a) analisi illustrative volte a individuare e descrivere le precipue caratteristiche idrogeomorfologiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, delle acque, della flora, delle preesistenze storiche, delle attività e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area articolate in:

indagini specialistiche;

- Idrologia e Idrogeologia;
- Urbanistica e territorio;
- Qualità acque;
- Agronomia e vegetazione;
- Fauna;

elaborati grafici in scala 1:20.000:

- Tav. n. 1 - Limiti amministrativi;
- Tav. n. 2 - Mosaico strumenti urbanistici (rilevamento gennaio 1995);
- Tav. n. 3 - Uso del suolo telerilevato;
- Tav. n. 4 - Reticolo idrografico;
- Tav. n. 5 - Reti di fognatura e acquedotto;
- Tav. n. 6 - Rilievi faunistici;
- Tav. n. 7 - Presenze faunistiche: anfibi pesci e rettili;
- Tav. n. 8 - Emergenze faunistiche ed aree a maggior pregio naturalistico;
- Tav. n. 9 - Viabilità, reti infrastrutturali e accessibilità;
- Tav. n. 10 - Navigabilità e fruibilità acque;
- Tav. n. 11 - Opportunità turistiche;
- Tav. n. 12 - Geomorfologia;
- Tav. n. 13 - Geolitologia;
- Tav. n. 14 - Idrogeologia;
- Tav. n. 15 - Uso del suolo agricolo;
- Tav. n. 16 - Terreni agrari;
- Tav. n. 17 - Classificazione agronomica dei terreni (metodo CAT);
- Tav. n. 18 - Paesaggio agrario;
- Tav. n. 19 - Vegetazione arborea;
- Tav. n. 20 - Vegetazione erbacea;
- Tav. n. 21 - Mosaico strumenti urbanistici - sistema dei vincoli (rilevamento gennaio 1995);
- Tav. n. 22 - Beni culturali storico-artistici e ambientali;

- b) relazione illustrativa generale e relazioni di settore

- c) elaborati grafici di progetto:

- Tav. n. 23 «Azzonamento» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 25 «Riserve naturali e corridoi ecologici» - scala 1:10.000;

- Tav. n. 26 «Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni» - scala 1:50.000;
- Tav. n. 27 Rilievo topografico e planimetrico della zona umida delle sorgenti del Sile allegato al programma di intervento n.5 – scala 1:2000;
- Tav. n. 28 «Vulnerabilità delle acque sotterranee» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 29 « Scarichi e concessioni» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 30 « Monitoraggio delle acque» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 31 « Colture in atto» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 32 « Vegetazione reale» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 33 « Attività agricole» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 34 « Macroaree rurali» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 35 « Attività produttive» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 36 « Attività produttive – zone significative» - scala 1:2000;
- Tav. n. 37 « Elementi detrattori» - scala 1:10.000;
- Tav. n. 38 « Percorsi, accessi e parcheggi» - scala 1:10.000;
- d) Norme di attuazione
- e) Allegati alle norme di attuazione:
 - A: Identificazione delle ville d'interesse storico
 - B: Identificazione dei manufatti idraulici
 - C: Identificazione delle alzaie
 - D: Norme tecniche per la gestione del verde
 - E: Programmi di intervento
 - F: Matrice degli elementi costitutivi del paesaggio
 - G: Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide
 - H: Regolamento per l'esercizio dell'attività di piscicoltura
 - I: Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro
 - K: Schede di indirizzo "Attività produttive"
 - L: Schede di indirizzo "Allevamenti zootecnici"
 - M: Scheda tipologica del barco.
 - N: Schede urbanistiche di dettaglio
- f) Programma Finanziario di massima relativo agli interventi previsti dal Piano Ambientale con individuazione degli interventi ritenuti prioritari;

Art. 2 - Finalità del Piano Ambientale.

Il Piano Ambientale, redatto ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984 n. 40 e della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è strumento di valorizzazione e tutela dell'ambiente e di supporto allo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale istituita 28 gennaio 1991 n. 8 il Piano Ambientale ha valenza paesistica ed efficacia di piano di area regionale.

I contenuti del Piano Ambientale corrispondono a obiettivi sia generali che di settore, ai quali devono uniformarsi le attività delle Pubbliche Amministrazioni e l'intervento dei privati, al fine di conservare e di valorizzare le caratteristiche storiche, ambientali e naturalistiche del Parco.

Le finalità del Parco Naturale Regionale del fiume Sile come disposto dall'articolo 2 della legge regionale n. 8/1991 sono le seguenti:

- a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua;
- b) la protezione e valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
- c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;

- d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
- e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali estorici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali;
- h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici.

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente nelle aree del Parco, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 394/1991 saranno perseguite, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di singolarità geologiche, di formazione paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientali idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative e compatibili;
- d) difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Come disposto dal quinto comma dell'articolo 1 della legge n. 394/1991, nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato le Regioni e gli Enti Locali attuano forme di cooperazione e di intesa.

CAPO II - Ambiti di applicazione della normativa

Art. 3 - Validità ed efficacia del Piano Ambientale.

Il Piano Ambientale individua il perimetro delle aree del Parco Naturale apportando le modifiche al perimetro approvato con la legge regionale istitutiva (articolo 3, secondo comma legge regionale n. 8/1991).

Il Piano Ambientale formula gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti esterne all'area del Parco. In particolare il Piano Ambientale individua le aree esterne al perimetro del Parco e situate a nord della delimitazione inferiore della fascia delle risorgive da considerare zone di rispetto "aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche" ai sensi della normativa vigente e secondo le modalità di cui al successivo articolo 32 (tutela idrologica e idrogeologica); le Norme di Attuazione del Piano Ambientale determinano un quadro di riferimento prescrittivo e di indirizzo.

Il Piano Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva determina l'automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

Il Piano Ambientale sostituisce le prescrizioni e i vincoli degli strumenti di pianificazione generali regionali (P.T.R.C.) e provinciali (P.T.P.) delle province di Treviso, Padova e Venezia), secondo le proprie competenze.

Nell'interpretazione dei diversi elaborati del Piano Ambientale prevalgono le prescrizioni delle presenti norme di attuazione su quelle contenute negli elaborati grafici. Nei casi di difformità fra gli elaborati grafici prevalgono le indicazioni delle tavole nella scala di maggior dettaglio.

I contenuti della tavola n. 23, azionamento del P.A. debbono essere trascritti nei Piani Regolatori Generali in sede di redazione delle varianti di adeguamento.

Per quanto concerne il perimetro del Parco posto a ridosso di corsi d'acqua, filari alberati, siepi e strade, tali elementi si intendono compresi nel Parco.

I comuni trasmettono all'Ente Parco gli atti e gli elaborati adottati relativi allo strumento urbanistico comunale e relative varianti entro 15 giorni dalla data di adozione; L'Ente Parco entro 60 giorni dal ricevimento della variante, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, esprime il proprio parere provvedendo a trasmetterlo all'ente competente per l'approvazione.

Il parere dell'Ente Parco non è necessario qualora lo stesso partecipi alla formazione del Piano di assetto del territorio comunale o intercomunale (PAT e PATI) mediante procedura concertata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Nel caso l'Ente Parco non esprima il parere nei termini stabiliti, lo stesso si intende acquisito con il silenzio assenso.

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I - Programmazione

Art. 4 - Modalità di attuazione del Piano Ambientale.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge istitutiva l'Ente Parco attua il Piano Ambientale mediante Programmi Biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco anche sulla base dei Programmi di Intervento di cui al successivo articolo 5.

Il Programma Biennale è costituito dai seguenti elaborati;

- a) relazione illustrativa;
- b) elenco degli interventi da avviare nel periodo temporale considerato con le relative modalità di attuazione e i tempi necessari all'esecuzione delle opere previste;
- c) documentazione cartografica inerente la localizzazione degli interventi;
- d) norme di attuazione relative agli interventi;
- e) bozza delle convenzioni o disciplinari d'uso con le proprietà delle aree e/o dei beni interessati dalla realizzazione delle opere;
- f) documentazione relativa alla cessione in proprietà o in uso all'Ente Parco di aree di particolare valore ambientale, ove rispetto ad esse il Piano Ambientale non consenta lo svolgimento di rilevanti attività economiche;
- g) piano finanziario con l'indicazione delle spese a carico dell'Ente Parco, degli enti e/o privati interessati, nonché delle fonti di finanziamento pubbliche e private che si ritiene di attivare per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione del Programma.

I Programmi Biennali dovranno rispettare le priorità di cui ai Programmi di Intervento (allegato "E") al piano finanziario di cui all'articolo 4 della legge istitutiva, in particolare in riferimento a:

- a) interventi per la valorizzazione e la tutela del patrimonio naturale e ambientale;
- b) interventi nel settore dell'agricoltura e della piscicoltura, della difesa delle aree boscate, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico e dell'agriturismo;
- c) interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per

lo sviluppo e l'utilizzo sociale del Parco, ivi compresi quelli necessari ad una libera fruizione delle aree;

d) previsioni e priorità di spesa per l'attuazione del Piano.

L'Ente Parco realizza gli interventi previsti dai Programmi Biennali direttamente ovvero concordando e promuovendone l'attuazione congiuntamente ad Enti pubblici o privati.

A tal fine il Programma Biennale individua quali opere ed interventi vadano realizzati attraverso gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142/1990 e dell'articolo 26 della legge n. 394/1991.

Il primo programma biennale di intervento sarà approvato entro sei mesi dall'approvazione del Piano Ambientale.

Art. 5 - Programmi di Intervento.

I Programmi di Intervento, di cui all'allegato "E" determinano il quadro di riferimento delle azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi, definiti al precedente art.2, nel rispetto del Piano Ambientale. I Programmi di Intervento, in attuazione delle presenti norme, indicano il percorso progettuale e le modalità secondo cui dovranno essere attuati i singoli interventi.

I Programmi di Intervento riguardano settori omogenei e funzionali della struttura ambientale, antropica, agro-vegetazionale, floro-faunistica, produttiva, ecc., secondo un'articolazione concernente una sola, particolare e ben individuata problematica, tema, o settore ricompresi nell'ambito dell'intero sistema a Parco.

L'allegato E definisce, per i diversi programmi di intervento, le caratteristiche qualitative e funzionali degli studi e/o degli interventi da realizzare, il quadro delle esigenze da soddisfare e degli obiettivi da conseguire, del percorso metodologico previsto con riferimento alla fattibilità amministrativa e tecnica accertata attraverso le indagini del Piano Ambientale.

Sulla base di tali indicazioni, i programmi di intervento verranno predisposti nei tempi previsti dall'allegato E.

Essi costituiranno, nell'ambito del settore di appartenenza, i principali documenti di analisi, ricerca, sperimentazione e valutazione per la predisposizione delle varianti al Piano Ambientale, che dovranno essere formate al fine di adeguare compiutamente la pianificazione del parco ai contenuti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8.

Tali varianti che seguiranno le procedure di cui all'articolo 7 della stessa legge regionale n. 8/1991, dovranno riguardare i settori "acque", "agricoltura e zootecnia", "attività produttive", e "paesaggio e struttura urbana" e dovranno essere adottate e trasmesse alla Regione entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano.

Fino all'approvazione delle varianti sono comunque ammessi interventi che si prefiggono obiettivi di ricomposizione ambientale, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione e regolazione idraulica.

In particolare le varianti di cui al comma precedente, dovranno disciplinare almeno i seguenti argomenti:

SETTORE: ACQUE: - legge regionale n. 8/1991, articolo 3, comma 3, lettera c): le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;

SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECCIA: - legge regionale n. 8/1991, articolo 3, comma 2, lettera g): le attività produttive agricole e silvo forestali compatibili con le finalità del parco;

SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: - legge regionale n. 8/1991,

articolo 3, comma 3, lettera n): le modalità per l'esercizio della attività di piscicoltura anche mediante apposito regolamento;

legge regionale n. 8/1991, articolo 3, comma 2, lettera f): le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco.

SETTORE PAESAGGIO E STRUTTURA URBANA: - legge regionale n. 8/1991, articolo 3, comma 2, lettera c: gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli ove diversi dall'Ente Parco.

(In particolare, la variante dovrà individuare tutti gli elementi detrattori dell'ambiente e del paesaggio non ancora considerati nel Piano ambientale).

- legge regionale n. 8/1991, articolo 3, comma 3, lettera d): le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro.

- legge regionale n. 8/1991, articolo 3, comma 3, lettera h): filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è soggetta ad autorizzazione.

Più in generale, la variante deve valorizzare la leggibilità del paesaggio fluviale ed orientare, secondo tale finalità, le modalità di ricomposizione delle unità di paesaggio con particolare riferimento agli ambienti dell'antica bonifica e dei prati a campi chiusi.

Il complesso dei programmi di intervento relativi al settore "aspetti naturalistici" troveranno coordinamento nel previsto osservatorio faunistico e costituiranno la base conoscitiva per la predisposizione del Regolamento di cui al successivo articolo 9.

Il Comitato esecutivo provvede all'avvio e al controllo dei programmi di intervento che sono approvati dallo stesso Comitato esecutivo, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5 bis Varianti relative al settore acque e paesaggio.

1. Le varianti al Piano Ambientale relative al settore acque e paesaggio di cui all'articolo 5 devono essere adottate e trasmesse in Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente norma.

2. La variante relativa al settore paesaggio deve essere redatta in conformità al D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni; in particolare detta variante deve valorizzare la leggibilità del paesaggio fluviale ed orientare, secondo tale finalità, le modalità di ricomposizione delle unità di paesaggio con particolare riferimento agli ambienti dell'antica bonifica e dei prati a campi chiusi.

Art. 6 - Programma Finanziario degli interventi.

Ai sensi dell'articolo 4 legge istitutiva è definito il Programma Finanziario di massima e degli interventi ritenuti prioritari. Tale Programma Finanziario è strumento di programmazione economica ed assolve al duplice ruolo di:

- prefigurare gli interventi da progettare e realizzare sia nel breve periodo sia nel corso di validità del Piano Ambientale
- determinare il quadro di riferimento della programmazione economica degli enti istituzionalmente coinvolti: Regione in primis in accordo e coerenza con l'Ente Parco, ed i soggetti territoriali interessati come previsto dall'articolo 32 della legge istitutiva e dell'articolo 7 della legge n. 394/1991.

TITOLO III - GESTIONE DEL PIANO

CAPO I - Gestione operativa - Coordinamento istituzionale

Art. 7 - Strumenti di incentivazione.

L'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 2, lettera f) e dell'articolo 14, quarto comma della legge istitutiva, attraverso i Programmi Biennali, definisce le forme di aiuto a valere sulle disponibilità finanziarie del proprio bilancio per la promozione e lo sviluppo:

- a) delle attività di manutenzione ambientale;
- b) di agricoltura compatibile con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
- c) delle azioni di ripristino ed intervento previste dall'Allegato E (Programmi di Intervento) e dal programma finanziario.

Ai sensi del comma precedente l'Ente Parco con apposita formulazione di convenzioni e/o di bandi pubblici provvede all'erogazione di:

- a) incentivi finalizzati a promuovere azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano;
- b) indennizzi finalizzati a risarcire le limitazioni d'uso, cessioni e riduzioni di reddito delle proprietà e/o dei beni derivanti dalle azioni di tutela previste;
- c) contributi finalizzati al coinvolgimento di associazioni, enti, istituzioni ed altri soggetti nella gestione ed attuazione del Piano nonché alla promozione delle attività economiche compatibili e dei loro prodotti e servizi.

A titolo esemplificativo tali strumenti concorreranno:

- a) alla salvaguardia dalle condizioni di degrado indotte dall'abbandono degli elementi che concorrono a caratterizzare il paesaggio agrario, nonché al potenziamento dei corridoi ecologici e degli habitat di interesse comunitario, ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- b) alle azioni rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione degli elementi del paesaggio agrario;
- c) all'acquisizione ed organizzazione delle aree pubbliche destinate alla realizzazione del sistema delle connessioni anche attraverso accordi di programma finalizzati alla stesura di progetti esecutivi e/o all'attuazione del progetto;
- d) allo sviluppo di forme di agricoltura e di selvicoltura ecosostenibili e compatibili con le esigenze di tutela dei siti di interesse naturalistico e di valorizzazione del paesaggio agrario;
- e) alla incentivazione di microprogetti dimostrativi di valorizzazione faunistica e di miglioramento ambientale e alla promozione di Piani agroambientali di intervento coordinati anche tra più aziende agricole contermini insediate all'interno del Parco;
- f) all'acquisizione delle aree cedute agli Enti Locali per la realizzazione di opere di urbanizzazione di interesse del Parco; le stesse, possono essere usate dall'Ente Parco al fine di realizzare la struttura del sistema connettivo di cui alla tavola di progetto n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni»;
- g) alla compensazione dei mancati redditi conseguenti all'attuazione delle politiche agricole compatibili con l'ambiente;
- h) agli oneri derivanti per la manutenzione e formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole.

Art. 8 - Coordinamento istituzionale.

L'Ente Parco, in attuazione del Piano Ambientale, anche in assenza dei programmi biennali e d'intervento, determina il quadro di riferimento relativo all'integrazione delle azioni di competenza dell'Autorità di Bacino, delle autorità degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato), dei consorzi di bonifica dei bacini afferenti il territorio del Parco, di concerto con gli uffici statali, regionali e provinciali aventi competenza territoriale sulle aree in questione, ai fini della tutela dell'ambiente con particolare riferimento ai siti di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, alle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e alla manutenzione dei corsi d'acqua e delle aree di pregio naturalistico nonché al ripristino delle aree degradate.

Per l'attuazione dei Programmi Biennali di cui all'articolo 14 della legge istitutiva il Comitato Esecutivo dell'Ente Parco persegue gli accordi di programma con le Province, la Regione, il Ministero dell'Ambiente, i Comuni, le autorità degli A.T.O. (ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato) e gli altri soggetti pubblici competenti, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 394/1991 e dell'articolo 27 della legge n. 142/1990, per il coordinamento delle azioni di tutela e per definire, con le stesse aziende ed imprese interessate, politiche di adeguamento alle previsioni del Piano Ambientale comprendendo eventualmente la rilocalizzazione e/o riconduzione a compatibilità degli impianti e delle attività produttive.

Art. 9 - Regolamento del Parco.

L'Ente Parco provvede a redigere, entro sei mesi dall'adozione del Piano Ambientale, il Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

Tale Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ente, su parere del Comitato Tecnico Scientifico, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e l'attività dell'Ente Parco in conformità alle disposizioni emergenti dal presente Piano Ambientale e alle finalità espresse dalla legge istitutiva.

Tale Regolamento verrà approvato e progressivamente adeguato ai risultati dei Programmi di Intervento ed alle esigenze derivanti dalla prassi gestionale.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 394/1991 il Regolamento del Parco dovrà contenere a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni delle presenti norme e alle finalità del Parco;
- b) la disciplina degli accessi al pubblico specie nelle aree classificate:
 - area delle risorgive;
 - area a riserva naturale orientata;
 - aree a ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie;
- c) la regolamentazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;
- d) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, comprese specifiche tipologie e normative differenziate tra Z.U.C. e le altre zone all'interno del Parco, per la realizzazione di recinzioni e passi carrai.
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti delle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) i limiti delle emissioni elettromagnetiche di radiofrequenza (ripetitori) e degli elettrodotti previa convenzione con gli enti competenti;
- h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, ecc.;
- i) la raccolta di fiori e funghi ed altre specie vegetali;

- j) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento del Parco e delle relative strutture operative;
- k) le modalità di quantificazione ed erogazione degli incentivi e degli indennizzi;
- l) le attività sportive e ricreative compatibili.

Il regolamento dovrà altresì individuare:

- a) la struttura operativa di riferimento e coordinamento tra le fasi attuative del Piano ambientale e la corrente attività gestionale dell'Ente Parco (Ufficio di Piano);
- b) il sistema informativo territoriale dell'Ente Parco finalizzato alla raccolta, organizzazione, selezione, archiviazione e divulgazione delle informazioni relative all'intero territorio del Parco;
- c) lo Sportello Informativo con funzioni di raccordo e informazione agli enti locali, associazioni di categoria, enti di gestione e privati a supporto dell'attività di programmazione dell'Ente Parco.

Gli indirizzi per la realizzazione delle nuove formazioni forestali, delle sistemazioni di sponda e di gestione della vegetazione nelle zone umide (canneti, cariceti, torbiere, prati umidi, etc.) sono indicate nelle Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide (Allegato G).

Art. 9 bis Siti di importanza comunitaria, Zone di Protezione Speciale ed aree ad alto rischio.

Le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e le relative disposizioni regionali di attuazione, dettano procedure finalizzate alla conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e alla costituzione della rete ecologica europea denominata "Natura 2000"; all'interno del Parco tale rete si articola nei seguenti Siti di importanza comunitaria:

- Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest (IT 3240028)
- Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio (IT 3240031)

Sono state designate le seguenti Zone di protezione speciale:

- Sile: Sorgenti, Paludi di Morgano e S. Cristina (IT 3240011)
- Fiume Sile: Sile Morto e Ansa a S. Michele Vecchio (IT 3240019)

Gli ambiti sopra indicati, individuati con Deliberazioni della Giunta regionale n.448 e 449 del 21.02.2003 e modificati con D.G.R. n.1180 del 18 aprile 2006 e D.G.R. n. 441 del 27 febbraio 2007, sono riportati nella tavola 38 del piano.

In merito alla compatibilità di piani e progetti, rispetto ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale, designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE, si fa riferimento agli atti normativi emanati dalla Regione Veneto.

Sono, inoltre, da considerarsi ad alto rischio:

- a) le zone soggette a vincolo idrogeologico;
- b) la fascia di alimentazione diretta delle falde artesiane destinate ad usi idropotabili, secondo le indicazioni del P.R.R.A.;
- c) le zone di risorgiva.

Sulle aree di cui al precedente comma e sulle aree di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 ferme restando le norme statali e regionali sulla Valutazione di impatto ambientale derivanti dall'applicazione di specifiche norme di legge, i progetti esecutivi di opere ricadenti nel territorio del Parco, su richiesta dell'Ente Parco dovranno indicare e documentare con uno studio di compatibilità ambientale, secondo quanto verrà stabilito dal Regolamento di cui al precedente articolo 9, le possibili interferenze conseguenti all'attuazione delle trasformazioni programmate, nonché le azioni necessarie a minimizzare gli eventuali impatti derivati.

È facoltà dell'Ente pubblicizzare eventuali progetti di rilievo, se non preventivamente resi pubblici per disposizioni specifiche di norme statali e

regionali, e considerare, in sede di parere, eventuali osservazioni pervenute.

TITOLO IV - AZZONAMENTO DEL PARCO

CAPO I- Definizione e individuazione dell'azzonamento e delle aree di protezione fluviale e lacustre e delle fasce di rispetto

Art. 10 - Classificazione generale in zone.

Ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8, il territorio del Parco è suddiviso nelle seguenti zone:

A. ZONE DI RISERVA NATURALE GENERALE ai sensi degli articoli 8 e 9 legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8

Le zone a riserva naturale generale sono articolate nelle seguenti sottozone:

- 1) Zona delle risorgive;
- 2) Zone a riserva naturale orientata;
- 3) Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie;

B. ZONE AGRICOLE ai sensi degli articoli 8, 10 e 12 legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8.

Le zone agricole sono articolate nelle seguenti sottozone:

- 1) Zone agricole di tutela paesaggistica;
- 2) Zone agricole ad orientamento culturale;

C. ZONE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROPOTABILI- ai sensi dell'articolo 12 legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8

D. ZONE AD URBANIZZAZIONE CONTROLLATA ai sensi degli articoli 8 e 11 legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 -. Le zone ad urbanizzazione controllata sono le aree edificate, urbanizzate o urbanizzabili.

E. ELEMENTI PUNTUALI

Nelle aree esterne al Parco sono individuati gli elementi puntuali strettamente connessi con il Parco.

Art. 10bis – Aree di protezione fluviale e lacustre e fasce di rispetto

1. Il fiume Sile, le sue acque, il suo corso e le sue rive costituiscono il fondamentale elemento naturalistico e paesistico del parco, il cui ecosistema complessivo deve essere salvaguardato, ricostituito e potenziato.

All'interno del perimetro del Parco del Sile sono individuate delle aree di protezione del fiume Sile, differenziate in rapporto alla zonizzazione del parco e definite come ambiti che possano svolgere la funzione di collegamento tra i vari habitat e favorire la connettività fra le diverse parti ecologico-naturali.

2. Le aree di protezione fluviale e lacustre sono riportate in apposita cartografia (cfr. "carta della sovrapposizione tra il Piano Ambientale e la pianificazione vincolistica degli interventi dell'azione C1" – tavole da 1 a 4) e comprendono:

- le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata;
- le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media;
- le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa.

3. Le aree di protezione fluviale e lacustre di cui al comma precedente comprendono sempre una fascia di rispetto della larghezza di 5 m dal limite demaniale o dell'acqua del fiume Sile entro cui si applicano le norme di cui agli artt. 32, 33 e 36. In questa fascia è vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione.

Su tale fascia non sono ammessi depositi di materiale di alcun genere, fatti salvi

depositi provvisori di prodotti dello sfalcio e del taglio della vegetazione spondale, effettuati secondo i criteri contenuti nell'allegato "G".

Per gli edifici esistenti a destinazione residenziale sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia. Per gli edifici a diverse destinazioni va favorito un progressivo allontanamento o la rimozione.

4. Inoltre è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti in una fascia di larghezza di 30 m a partire dal limite dell'acqua del fiume Sile ricadente all'esterno delle aree di protezione fluviale e lacustre come individuate al comma 2.

Tale divieto non si applica nelle zone edificabili residenziali, nelle aree per servizi pubblici già individuate negli strumenti urbanistici comunali, nel caso di attività produttive classificate con le schede di cui all'allegato K: schede di indirizzo "Attività produttive" del presente Piano e nel caso di norme sovraordinate in materia edilizia. In questo caso l'altezza massima degli edifici non potrà superare i 7 m.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno in ogni caso rispettare le distanze minime stabilite dal T.U. in materia di tutela sulle acque pubbliche R.D. 25.7.1904 n. 523 art. 96, 10 m inderogabili dal limite demaniale da tutti i corpi idrici presenti all'interno del Parco.

5. Nelle aree di protezione fluviale e lacustre comprese all'interno dei siti Natura 2000 valgono le misure di conservazione di cui alla D.G.R. n. 786 del 27/05/2016 e ss.mm.ii.
6. Le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata sono caratterizzate da naturalità ed integrità ecosistemica, in cui la vegetazione perifluviale è generalmente costituita da formazioni arboree, arbustive ed erbacee, riparie ben strutturate e naturali.

Queste zone devono essere protette e gestite per preservarne lo stato naturale e garantire la funzionalità dell'ecosistema o eventualmente bonificate e riqualificate dal punto di vista ecologico-funzionale, secondo quanto previsto dall'art. 33.

All'interno delle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata:

- a) i terreni agricoli potranno essere prioritariamente convertiti a habitat naturali compatibili con le condizioni ecologiche riferite al fiume Sile, anche tramite misure di sostegno di finanziamento pubblico;
- b) nel rispetto della funzionalità ecologica possono essere realizzati solamente interventi di adeguamento, manutenzione e miglioramento delle strutture ed infrastrutture esistenti nel rispetto delle indicazioni del Piano Ambientale e nel caso di norme sovraordinate in materia edilizia;
- c) per le strutture esistenti, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentiranno, è possibile trasferire il volume esistente nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media o bassa o all'esterno delle stesse, comunque oltre 30 metri dall'acqua del fiume Sile;
- d) per interventi agronomici che incidano sull'assetto idraulico, morfologico, forestale e bioecologico, la domanda di autorizzazione dei lavori dovrà essere corredata da un idoneo studio tecnico scientifico di carattere idrobiologico e forestale, a cura di un tecnico abilitato in materia, che evidenzii il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate, il corso d'acqua e le fasce riparie, nonché le misure di carattere ecologico atte a mitigare l'entità degli eventuali impatti indotti;
- e) è consentito l'utilizzo e il relativo adeguamento della viabilità interponderale esistente per un utilizzo ciclopedonale o greenway a

condizione non si creino interruzioni della continuità ecologica trasversale tra territorio circostante ed ecosistema fluviale e garantendo la funzione dell'ecotono ripario. Nuovi percorsi ciclopedonali saranno definiti con apposita variante al P.A;

- f) non è consentita la messa a dimora di nuove colture agricole a scapito di elementi vegetazioni naturali (Allegato D “Norme tecniche per la gestione del verde”) preesistenti. Non è consentito il cambio colturale delle superfici agricole ad esclusione della conversione da coltura permanente stagionale, purchè biologica. Non sono consentiti i trattamenti agrocolturali con diffusione di preparati chimici di sintesi;

- g) è auspicata la realizzazione di fasce tampone sulle superfici adiacenti alle aree di protezione fluviale e lacustre elevate a al fine di garantire la loro migliore conservazione.

Tali fasce tampone devono essere costituite da specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone di provenienza locale.

Nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata comprese all'interno della Zona delle Risorgive, gli interventi per il miglioramento ecologico – funzionale, saranno orientati prevalentemente alla ricostruzione della Palude Sorgiva a *Cladium mariscus* e *Carex* spp. o al ripristino delle Torbiere. La realizzazione di macchie boscate o siepi terrà conto delle risultanze del Programma di Intervento n. 5, che potrà stabilire forme diverse, in relazione alla ricostruzione del reticolo idrografico originario;

- h) gli interventi selvicolturali dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato D alle Norme di Attuazione “Norme tecniche per la gestione del Verde”;

- i) salvo quanto previsto dall'Allegato G alle Norme di Attuazione “Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide” non è consentito il taglio delle macrofite acquatiche in alveo, se non in modo selettivo e motivato e previa autorizzazione delle autorità competenti.

Il materiale di risulta deve essere successivamente raccolto e asportato;

- j) salvo interventi finalizzati alla pubblica incolumità ed alla sicurezza idraulica, non sono consentite nuove attività di sistemazione idraulico-morfologica del corso d'acqua impattanti quali arginatura, sbarramenti, scavo ed asporto di materiale litoide, emungimenti idrici di qualsiasi natura, sversamenti e collettamenti diretti in alveo;

- k) le palificate spondali a valle dello sbarramento di Silea devono essere realizzate senza geotessuto e possibilmente associate a formazioni di arbusteto ripario.

Per motivate esigenze di ripresa di erosioni spondali, accertate dall'Autorità idraulica, sarà possibile l'impiego di palificate anche nella parte a monte dello sbarramento di Silea, esclusivamente allo scopo di realizzare la difesa del piede arginale o spondale di supporto a interventi di ingegneria naturalistica, a condizione che siano costituite da pali di castagno o di larice, della lunghezza necessaria, affiancati ed infissi al di sotto del livello di minima ordinaria.

Tali palificate saranno da utilizzare in alternativa a difese realizzate con costipazione di massi e roccia estranei al contesto storico paesaggistico del fiume;

- l) non sono consentiti nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico. Quelli già esistenti dovranno garantire idonee misure di compensazione dello stress ecologico individuale, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme (*rif. alle varianti approvate con DGR n. 664 del*

21/05/2019), in un'apposita relazione tecnico – scientifica, redatta a cura di tecnici abilitati e valutata da organi e autorità competenti;

- m) non è consentita la semina di specie ittiche sia alloctone sia autoctone; queste ultime sono consentite solo a fini ricostitutivi, previa autorizzazione delle autorità competenti.

Le semine, se non sono presenti sbarramenti insormontabili per la fauna ittica, dovranno distare almeno 1,5 km dalla confluenza degli immissari del Sile;

- n) non sono consentite catture ed immissione di animali di ogni genere, ad eccezione delle specie ittiche di cui alla lettera precedente.

Sono consentite invece le attività di contenimento e/o eradicazione delle specie esotiche o ripopolamenti mirati per la ricostituzione del mantenimento delle specie autoctone;

- o) nel caso di allevamenti di acquacoltura dovrà essere controllata la captazione e la restituzione; inoltre, si dovrà verificare che nel tratto sotteso scorra un Deflusso Minimo Vitale e ss.mm.ii., pari almeno al 30% dell'acqua fluente a monte della presa.

Dovranno inoltre essere controllati gli scarichi alla restituzione e l'impatto sul corpo idrico recettore. Non è consentita la nuova realizzazione o l'ampliamento degli impianti esistenti;

- p) Nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano aree di protezione fluviale e/o lacustre differenti, le specifiche di protezione dell'alveo di cui alle lettere da a) a o) valgono secondo la protezione definita dall'area a valenza maggiore.

- 7. Le aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media sono caratterizzate da aree la cui funzionalità risulta compromessa per moderata alterazione della vegetazione perifluviale naturale (sia nella tipologia vegetazionale presente, sia nell'ampiezza, sia nella continuità della fascia).

Nel corso del tempo tali fasce dovranno recuperare le caratteristiche tipiche degli habitat naturali con una struttura compatibile con le condizioni ecologiche riferite al fiume Sile. Per tali ragioni, nelle aree a valenza media è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi.

Nelle aree a valenza media è sempre possibile migliorare le caratteristiche della funzionalità ecologica, favorendo il ritorno della vegetazione riparia, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde anche con azioni di ridimensionamento delle opere spondali in grado di soddisfare la permeabilità trasversale.

Gli interventi di riqualificazione ambientale dovranno essere effettuati mediante la messa a dimora di specie vegetali riparie autoctone di provenienza locale e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

L'eventuale ricostituzione della fascia riparia dovrà essere effettuata in osservanza del concetto di complessità ecologica, evitando progetti di riqualificazione che siano diretti secondo schemi geometrici che poco si adeguano alle esigenze ecosistemiche.

Nelle aree di protezione a valenza ecologica media:

- a) in una fascia della larghezza di 30 metri dall'acqua del fiume Sile sono applicate le norme di cui all'art. 3, nonché l'interdizione delle operazioni colturali di cui all'art. 36;

- b) sono consentiti gli interventi di adeguamento e recupero delle strutture pubbliche e private esistenti alla data di adozione del Piano e della presente variante (*rif. alla variante approvata con DGR n. 664 del 21/05/2019*). Sono consentite iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico, se non diversamente localizzabili, compatibili con le

finalità del Parco;

- c) per le strutture precarie o accessorie esistenti, qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente all'esterno delle aree di protezione fluviale e lacustre, oltre 30 metri dall'acqua del fiume Sile;
 - d) per interventi agronomici che incidano sull'assetto idraulico, morfologico, forestale e bioecologico, la domanda di autorizzazione dei lavori dovrà essere corredata da un idoneo studio tecnico scientifico di carattere idrobiologico e forestale, a cura di un tecnico abilitato in materia, che evidenzii il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate, il corso d'acqua e le fasce riparie, nonché le misure di carattere ecologico atte a mitigare l'entità degli eventuali impatti indotti;
 - e) è consentito l'utilizzo e il relativo adeguamento della viabilità interpodereale esistente per un utilizzo ciclopedonale o greenway a condizione che non si creino interruzioni della continuità ecologica trasversale tra territorio circostante ed ecosistema fluviale e garantendo la funzione dell'ecotono ripario. Nuovi percorsi ciclopedonali saranno definiti con apposita variante al P.A.;
 - f) per quanto riguarda le attività agricole si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettera f);
 - g) analogamente per quanto riguarda la conservazione delle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media, adiacenti a territori coltivati ed esterni ad esse, si prevede la realizzazione di fasce tampone secondo quanto previsto dal comma 6 lettera g);
 - h) gli interventi selvicolturali dovranno essere conformi a quanto previsto dall'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del Verde" alle NTA del Piano Ambientale;
 - i) per quanto riguarda il taglio di macrofite acquatiche in alveo si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettera i);
 - j) non sono consentiti nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico;
 - k) per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idraulico-morfologica si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettere j) e k).
Per motivate esigenze di ripresa di erosioni spondali, accertate dall'Autorità idraulica, sarà possibile l'impiego di palificate anche nella parte a monte dello sbarramento di Silea, esclusivamente allo scopo di realizzare la difesa del piede arginale o spondale di supporto a interventi di ingegneria naturalistica, a condizione siano costituite da pali di castagno o di larice, della lunghezza necessaria, affiancati ed infissi al di sotto del livello di minima ordinaria. Tali palificate saranno da utilizzare in alternativa a difese realizzate con costipazione di massi e roccia estranee al contesto storico paesaggistico del fiume;
 - l) per quanto riguarda le semine ittiche e in generale l'immissione di specie animali si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettere m) e n);
 - m) nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano aree di protezione differenti, le specifiche di protezione generale dell'alveo di cui alle norme da a) a m) valgono secondo la protezione definita dall'area a valenza ecologica maggiore.
8. Nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa la significativa trasformazione dell'alveo e la presenza di strutture paesistiche e dell'edificio limitano e in certi casi impediscono la possibilità di rinaturazione del corso d'acqua e il recupero della naturale funzionalità ecologica.
Nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica bassa:
- a) possono essere effettuate azioni di conservazione e/o ripristino della morfo-

diversità dell'alveo. Le azioni di conservazione e ripristino potranno prevedere la creazione di una maggiore diversità granulometrica con il posizionamento di massi atti ad incrementare il numero e la tipologia di habitat con conseguente incremento della biodiversità e funzionalità fluviale.

Sarà favorita una maggiore diversità delle dinamiche dell'ambiente acquatico anche con moderati interventi di movimentazione del fondo e dei margini spondali, una variabilità batimetrica ed un andamento più sinuoso, soprattutto nei tratti storicamente rettificati a scopo di bonifica. Tali interventi dovranno assecondare le diversioni (erosioni e depositi) già in atto, favorendo l'emersione delle acque "fontanili" in alveo e i dossi generati dalla vegetazione.

Sono pertanto da evitare tutti gli interventi che tendono a produrre livellette uniformi e la canalizzazione dell'alveo, soprattutto nella manutenzione della vegetazione acquatica perifluviale;

- b) sono consentiti piccoli deflettori di corrente allo scopo di ripristinare un percorso sinuoso in normale regime di portata, assicurando in tal modo la formazione di raschi e pozze, nonché barre a granulometria di piccolo diametro idonee come nursery per i pesci.

Al fine di ridurre l'impatto visivo di tali strutture, incongrue rispetto alle forme tipiche e tradizionali del fiume, sarà cura che gli interventi si limitino all'infissione di palificate fitte, spinte sotto il livello di magra ordinaria; le diverse dinamiche generate potranno costituire spunto per un coerente incremento della vegetazione acquatica e perifluviale, avuto cura di garantire adeguati tratti di sponda erbacea tipiche della palude sorgiva a *Cladium mariscus* e *Carex* spp. (Allegato D);

- c) per le strutture esistenti non è consentito l'eventuale ampliamento a ridosso delle stesse, ma qualora i singoli strumenti urbanistici comunali e le presenti norme lo consentano, è possibile trasferire il volume esistente compreso l'eventuale ampliamento all'esterno delle aree di protezione fluviale e lacustre, oltre i 5 metri da limite demaniale o dell'acqua del fiume Sile;
- d) per quanto riguarda il taglio di macrofite acquatiche di alveo e gli interventi di sistemazione idraulico-morfologica si rimanda a quanto previsto dal comma 6 lettere i), j) e k) del presente articolo.

Non sono consentiti nuovi interventi rivolti allo sfruttamento idroelettrico;

- e) è consentita la semina di specie ittiche autoctone, previa autorizzazione delle autorità competenti, mentre sono vietate immissioni di altri animali;
- f) nel caso in cui ci si trovi in un tratto di fiume Sile in cui sulle due sponde insistano aree di protezione differenti, le specifiche di protezione generale dell'alveo di cui alle norme da a) a g) valgono secondo la protezione definita dall'area a valenza ecologica maggiore.

- 9. La deroga alle limitazioni contenute nel presente articolo, potrà essere autorizzata all'interno di strumenti urbanistici attuativi e programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l'Ente Parco esclusivamente per motivi di interesse pubblico, per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico di cui all'articolo 24, fatto salvo il parere dell'autorità idraulica competente, nonché per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

- 10. Sono fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti approvati alla data del 08/06/2004.

- 11. Gli strumenti urbanistici comunali devono adeguarsi al Piano Ambientale del Parco Sile comprensivo della presente variante (*rif. alla variante approvata con DGR n. 664 del 21/05/2019*), entro un anno dalla sua approvazione.

CAPO II- Zone di riserva naturale generale

Art. 10 ter - Zone di riserva naturale generale – Attività edilizie

Le zone di riserva naturale generale comprendono parti del territorio del Parco di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connesso con l'ambiente fluviale. In tali zone di riserva naturale generale, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 bis, sono vietati:

- a) gli interventi di nuova edificazione e gli ampliamenti, ad esclusione di quelli per esigenze igienico - funzionali dell'abitazione, nei limiti di 150 mc. nonché, qualora consentito dalla normativa regionale per le zone agricole:
 1. L' ampliamento degli annessi rustici nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di 100 mq, elevata ad un massimo di 300 mq per gli imprenditori a titolo principale purché l'ampliamento sia realizzato in aderenza all'esistente e a condizione che il richiedente dimostri di non poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona agricola all'interno o all'esterno del Parco.
 2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, l'ampliamento dell'abitazione fino a 800 mc, da realizzarsi in aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all'interno dell'aggregato abitativo, con l'obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di recinzione con siepe viva e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.
- b) le recinzioni ove non strettamente pertinenti le abitazioni; in tal caso le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde";

Nelle zone di riserva naturale generale sono consentiti i seguenti interventi:

- variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico;
- la costruzione di serre nel rispetto della vigente legge urbanistica regionale e a condizione che i progetti di realizzazione di nuove strutture siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico, da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco;
- la conversione dei terreni incolti a prato stabile permanente e/o a fasce tampone boscate, evitando l'abbandono incontrollato dei terreni agricoli.

Sono fatti salvi gli interventi previsti dall'articolo 22 relativamente al punto di accesso al Parco situato in fregio alla Via Santa Brigida presso Casacorba.

Art. 11 - Zona delle risorgive.

L'area delle risorgive, evidenziata nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», è ubicata nei Comuni di Vedelago e Piombino Dese ed è caratterizzata da un territorio ad elevata fragilità idrogeologica e massimo interesse ambientale e paesistico.

Nella zona delle risorgive sono perseguite le seguenti finalità:

- a) tutelare e ricostruire le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area delle

- risorgive del Fiume Sile sia nei singoli elementi caratteristici, sia nei complessi di beni naturalistici e paesaggistici;
- b) tutelare il sistema idrogeologico, per quegli aspetti che ricadono in quest'area, nei suoi elementi costitutivi, e disciplinare gli usi compatibili con la fragilità idrogeologica;
 - c) disciplinare e orientare l'uso agricolo dei suoli, in relazione alla fragilità idrogeologica, favorendo il recupero, la valorizzazione e l'estensione del sistema delle risorgive, delle zone umide e della vegetazione forestale e naturaliforme anche tramite il pagamento di adeguati indennizzi, come previsto dalla vigente normativa;
 - d) incentivare il recupero ambientale degli ambiti degradati e tutelare le risorse idriche superficiali e sotterranee, promuovendo l'eliminazione o il contenimento dei carichi derivati dalle attività antropiche inquinanti;
 - e) garantire il miglioramento ambientale e paesistico anche attraverso il recupero e la valorizzazione degli edifici e degli immobili interni all'area di interesse storico-ambientale;
 - f) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili con gli obiettivi di recupero, valorizzazione e ricostruzione del sistema delle risorgive;
 - g) disciplinare e controllare la fruizione a scopi scientifici, didattici e ricreativi;
 - h) promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'articolo 2, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso e rilocalizzazione.

L'Ente Parco, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 18 della L.R. 40/84, esprime il proprio parere per gli interventi previsti all'interno della zona di riserva delle risorgive, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Nella zona delle risorgive vanno incentivate tutte le azioni necessarie a potenziare la copertura arbustiva ed arborea lungo la rete idrografica nonché a conservare e migliorare la vegetazione forestale ed erbacea naturale e naturaliforme attraverso la conservazione ed il mantenimento dei prati e degli incolti.

Dovranno essere conservate e migliorate le formazioni vegetali naturali o naturaliformi, puntualmente indicate nella tavola n. 32 – Vegetazione reale e nella tavola di progetto n. 25, «Riserve naturali e corridoi ecologici», secondo le indicazioni contenute nelle allegate “Norme tecniche per la gestione del verde” (Allegato D) e Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G).

Dovranno essere ripristinate le condizioni dell'assetto idrologico storico di cui al programma di intervento n. 5, nonché ricostituito, per quanto documentabile, l'antico assetto fondiario di ripartizione a “campi chiusi”, e/o l'originario bosco planiziale al fine di garantire la massima biodiversità e permanenza dei differenti habitat.

Art. 12 - Zone a riserva naturale orientata.

Le zone a riserva naturale orientata, individuate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», ubicate lungo tutto il corso del Sile e lungo le principali zone umide comprese entro il perimetro del Parco, comprendono aree con vegetazione naturale da conservare o da valorizzare con possibilità di evoluzione naturaliforme.

Nelle zone a riserva naturale orientata sono perseguite le seguenti finalità:

- a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area con particolare riferimento alle zone umide e alle risorse idriche.
- b) tutelare ed estendere i siti idonei alla conservazione delle specie animali e vegetali nonché all'incremento della biodiversità, con particolare riferimento ad habitat e specie di importanza comunitaria.
- c) ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area, soprattutto

attraverso il ripristino di siepi e prati conseguenti all'antica sistemazione a "campi chiusi", documentabile da foto aeree, e qualora non in contrasto con le sistemazioni agrarie originarie, l'imboschimento dei terreni agricoli e la formazione di siepi e di fasce tampone erbacee, arbustive ed arboree, da realizzare con le modalità previste dalle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) e dalle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D);

- d) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale.
- e) promuovere e regolamentare la fruizione scientifica e didattica;
- f) disciplinare e controllare la fruizione ricreativa compatibile anche in funzione di servizio alla popolazione residente e di un decentramento delle attrezzature del Parco.
- g) promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'art. 2 delle presenti norme, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Sono inoltre vietati i cambiamenti d'uso del territorio, degli immobili, delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli finalizzati al conseguimento delle finalità di cui al comma 2.

Gli interventi da attuarsi in queste zone riguardano il recupero ed il miglioramento dell'assetto naturale dell'ambiente nelle sue componenti geologiche, idrologiche, faunistiche e vegetazionali. La realizzazione di Programmi di Intervento relativi al settore «aspetti naturalistici» di cui all'Allegato E è finalizzata al ripristino ambientale e alla reintroduzione di specie rare o estinte.

Art. 13 - Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie.

Le zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie, come individuate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», ubicate lungo tutto il corso del Sile, sono adatte allo sviluppo della forestazione naturalistica, attraverso l'utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di ripristino del paesaggio fluviale come previsto dalle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D).

Nelle zone a ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie sono perseguite le seguenti finalità:

- a) ripristinare il manto vegetale erbaceo, arbustivo ed arboreo;
- b) intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo (boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a prateria;
- c) migliorare l'assetto naturalistico e paesaggistico dell'area;
- d) migliorare e ricostruire l'ambiente idoneo al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali.
- e) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale, secondo le linee guida di cui all'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole.
- f) promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'art. 2 delle presenti norme, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Le azioni di cui ai punti a), b), c), e d) vanno condotte nel rispetto delle previste nelle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D).

Art. 13 bis --Zone Agricole - Attività edilizie

Per le attività edilizie ricadenti in zona agricola, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 bis, valgono le seguenti disposizioni:

- a) sono consentite le recinzioni strettamente pertinenti alle abitazioni ove realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate esigenze funzionali, secondo le indicazioni delle "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D);
- b) L'eventuale ampliamento o la costruzione di annessi rustici è consentito nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq., elevata a mq.600 per gli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché per edifici pubblici privati destinati ad attività di educazione ambientale e di servizi ambientali, esercitata dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, come modificato dal D.lgs n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo". In quest'ultimo caso il richiedente dovrà sottoscrivere apposita convenzione con l'Ente Parco, comprendente atto unilaterale d'obbligo a non variare la destinazione d'uso per almeno dieci anni dal rilascio dell'agibilità.
- c) per le zone agricole di tutela paesaggistica, fermo restando quanto previsto all'art. 14, gli interventi di nuova edificazione sono ammessi esclusivamente in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del territorio agricolo.

Nelle zone agricole sono consentiti i seguenti interventi:

- variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento.
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico.

L'Ente Parco nelle zone agricole ed in particolar modo in quelle di tutela paesaggistica, dovrà promuovere ed incentivare, nel caso di realizzazione di annessi rustici, la tipologia tradizionale del "barco" che abbia modalità costruttive e utilizzo dei materiali tipici della zona, con caratteristiche di reversibilità. (scheda tipologica - Allegato M)

Art. 14 - Zone agricole di tutela paesaggistica.

Le zone agricole di tutela paesaggistica, come individuate nella tavola di progetto n. 23. «Azzonamento», comprendono aree a prevalente destinazione agroproduttiva, in cui è rilevante la presenza di elementi costitutivi del paesaggio agrario di antico impianto, con funzione di connettivo dei corridoi fluviali ed ecologici, attraverso il sistema di siepi campestri e di alberature e macchie boscate.

Nelle zone agricole di tutela paesaggistica sono perseguite, anche attraverso l'erogazione di opportuni incentivi, le seguenti finalità:

- a) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale e i servizi ambientali e ricreativi, secondo gli indirizzi dell'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
- b) salvaguardare e valorizzare gli elementi riconducibili alla struttura fondiaria tradizionale, quali la viabilità interpodereale, le sistemazioni a cavino, a piantata, gli elementi dell'architettura spontanea rurale, quali capitelli, edicole;

- c) conservare, migliorare ed estendere il sistema di siepi campestri e la vegetazione ripariale e golenale;
- d) conservare e migliorare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola.
- e) promuovere e sviluppare le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti a denominazione protetta comunitaria, ai sensi della vigente normativa in materia.
- f) promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'art. 2 delle presenti norme, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Nelle zone agricole di tutela paesaggistica si dovrà favorire lo sviluppo di forme di agricoltura, selvicoltura e allevamento compatibili con le seguenti finalità:

- orientare l'attività agricola al metodo di produzione biologico o all'agricoltura integrata, in modo da ridurre sensibilmente il rilascio di nutrienti e di fitofarmaci nell'ambiente;
- promuovere i prodotti tipici locali, valorizzando il legame prodotto – area naturale protetta;
- orientare l'attività zootecnica verso tipologie di allevamento che non comportino o che riducano la produzione di liquami, quali l'allevamento secondo il metodo di produzione biologico o conforme a disciplinari a basso impatto ambientale;
- favorire l'incremento della biodiversità degli agroecosistemi, attraverso l'impianto di siepi, alberature, macchie boscate, arboreti da legno e da biomassa, piccole zone umide, etc.;
- salvaguardare gli elementi qualificanti del paesaggio agrario, quali le sistemazioni a cavino, le piantate, gli alberi monumentali o esemplari;
- favorire l'accesso ai contributi e alle agevolazioni finanziarie previste dalle norme in materia di agricoltura, ambiente e turismo rurale.
- favorire la diversificazione degli ordinamenti produttivi, con l'avvio di progetti pilota incentrati sulla produzione di fonti energetiche e materiali rinnovabili.

Gli interventi da attuarsi in queste zone devono essere coerenti con l'Allegato G - Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide e con le "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) ed orientati a sostenere ed incentivare lo sviluppo delle attività agricole attraverso la razionale utilizzazione delle risorse e disponibilità ambientali ed ecosistemiche secondo quanto sarà definito dal Programma di Intervento «Ottimizzazione rapporti agricoltura ambiente»; e con le modalità previste dal Regolamento del Parco di cui all'articolo 9 delle presenti Norme di Attuazione.

Art. 15 - Zone agricole ad orientamento colturale.

Le zone agricole ad orientamento colturale, come individuate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», comprendono ambiti a prevalente destinazione agroproduttiva, funzionali alla conduzione delle aziende agricole.

Nelle zone agricole ad orientamento colturale sono perseguite le seguenti finalità:

- a) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, con le caratteristiche ambientali, comprese le attività di turismo rurale e i servizi ambientali e ricreativi, secondo le linee guida di cui all'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
- b) ridurre l'impiego di prodotti chimici attraverso l'uso di colture e tecniche a basso impatto ambientale, nonché diversificare gli indirizzi produttivi, secondo le modalità di cui all'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole;

- c) salvaguardare e valorizzare gli elementi riconducibili alla struttura fondiaria tradizionale, quali la viabilità interpodereale, le sistemazioni a cavino, a piantata, gli elementi dell'architettura spontanea rurale, quali capitelli, edicole;
- d) conservare, migliorare ed estendere il sistema di siepi campestri e la vegetazione ripariale;
- e) conservare e migliorare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio in armonia con le esigenze dell'attività agricola;
- f) promuovere e sviluppare le produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali, con particolare riguardo ai prodotti a denominazione protetta comunitaria, ai sensi della vigente normativa in materia;
- g) promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all'art. 2 delle presenti norme, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d'uso o rilocalizzazione.

Gli interventi da attuarsi in queste zone devono essere coerenti con l'Allegato G - Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide e con le "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D).

Ai fini della conduzione agricola di queste aree si forniscono dei criteri generali di indirizzo che potranno essere applicati solamente in attuazione dei Programmi di Intervento del settore agricoltura e zootecnia coinvolgendo tutti gli enti e associazioni aventi competenza territoriale in materia:

- a) introduzione di un livello massimo di concimazione azotata totale (fertilizzanti chimici+deiezioni animali) da definirsi, con piano razionale di concimazione, in base alle caratteristiche pedo-agronomiche delle diverse parti del territorio ricomprese all'interno di queste zone;
- b) controllo dell'impiego di diserbanti, attraverso l'introduzione del diserbo localizzato sulle colture sarchiate;
- c) saranno da evitare, per quanto possibile, i sistemi irrigui a ridotta efficienza (in particolare quello a scorrimento superficiale), per evitare di accentuare i fenomeni di dilavamento di sostanze chimiche e nutrienti che possono danneggiare la qualità degli acquiferi sotterranei.

Art. 15 bis – Norme per il recupero degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo.

Nelle zone di riserva naturale generale e relative sottozone e nelle zone agricole e relative sottozone, al fine di favorire la conservazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 bis, è ammesso il recupero delle strutture edilizie esistenti, individuate negli strumenti urbanistici vigenti come non più funzionali alle esigenze del fondo con il limite di 1.200 mc. per ciascun richiedente, con possibilità di recupero dell'intero volume, anche superiore al limite di 1200 mc., nel caso in cui l'intervento riguardi fabbricati sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico comunale; in ogni caso con il recupero del fabbricato, non si potranno realizzare più di due unità abitative.

E' fatto, comunque, obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale e della vegetazione naturaliforme e di riqualificazione dell'aggregato abitativo.

I Comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale, individuano gli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, che non siano già inseriti nelle schede Allegato K e L; fino a tale individuazione sono possibili i soli interventi di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 lett. a, b e c del DPR n. 380/2001.

In prossimità di Porte, Punti di Accesso o percorsi ciclopedonali è comunque consentito il riutilizzo degli edifici non più funzionali alle esigenze del

fondo, per finalità coerenti con gli obiettivi del Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico e convenzione con l'Ente Parco.

Art. 16 - Zone di protezione per la tutela delle risorse idropotabili- ai sensi dell'articolo 12, legge regionale n. 8/1991.

Le zone di protezione per la tutela delle risorse idropotabili ai sensi dell'articolo 12, L.R. n. 8/91, come individuate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», sono comprese nelle parti del territorio dei Comuni di Vedelago, Istrana, Morgano e Quinto di Treviso esterne al perimetro del Parco e ubicate nella fascia a nord delle risorgive delimitata dalla strada congiungente i nuclei di Albaredo, Cavasagra, Ospedaletto e Mozzati; comprendono ambiti ricadenti nell'area di ricarica degli acquiferi, interessati dalla diffusa presenza di allevamenti zootecnici e produttivi immediatamente a ridosso delle sorgenti del Sile.

In tali zone l'Ente Parco, in accordo con le amministrazioni comunali competenti e con la Regione del Veneto, promuove il programma "Zootecnia compatibile", con erogazione di incentivi finalizzati a migliorare la compatibilità ambientale degli insediamenti zootecnici, a ridurre i potenziali impatti dell'attività di allevamento ed a migliorare l'inserimento dei manufatti funzionali all'attività agricola nel sistema ambientale del Parco, secondo gli indirizzi contenuti nelle schede di cui all'Allegato L.

Il programma "Zootecnia compatibile" dovrà permettere la riduzione dei volumi di reflui, in particolare dei liquami e favorire lo sviluppo di tipologie di allevamento a minor impatto, quali l'allevamento con stabulazione su lettiera o all'aperto e il metodo di allevamento biologico, ai sensi del regolamento n. 2092/1991.

Nelle zone di cui al presente articolo, l'Ente Parco promuove, in accordo con le amministrazioni comunali, interventi finalizzati alla riduzione del carico antropico ed al potenziamento degli ecosistemi naturaliformi, quali boschi urbani e periurbani, alla riduzione degli apporti inquinanti derivanti da altre attività produttive anche attraverso l'accordo di programma di cui al successivo articolo 32.

In tali zone sono perseguite le finalità del precedente articolo 15 e sono fatte salve le prescrizioni dell'articolo 12 della legge istitutiva sino all'approvazione della variante al Piano Ambientale conseguente al Programma di Intervento del settore agricoltura e zootecnia, e dei programmi di intervento per la qualità delle acque di cui all'articolo 32.

CAPO IV- Zone urbanizzate

Art. 17 - Zone ad urbanizzazione controllata.

Le zone ad urbanizzazione controllata, come individuate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», ubicate nel territorio del Parco, comprendono ambiti edificati, solo urbanizzati o urbanizzabili.

In queste aree, se non diversamente specificato dalle tavole di progetto, dal presente testo di norme e dagli allegati valgono le indicazioni contenute in ogni singolo strumento urbanistico.

Nelle zone residenziali di completamento previste dai vigenti strumenti urbanistici le operazioni di saturazione della struttura urbana dovranno privilegiare il recupero ed il riuso dei volumi esistenti rafforzando il ruolo degli spazi e delle attrezzature di interesse collettivo.

In particolare dovranno essere promosse le azioni di potenziamento e riqualificazione riguardanti le attrezzature di interesse collettivo, gli arredi urbani e il verde pubblico, attraverso interventi d'iniziativa pubblica o concertati tra operatori pubblici e privati e le amministrazioni comunali.

Nelle zone interessate da strumenti urbanistici attuativi, si dovranno attuare criteri generali d'intervento finalizzati ad integrare il nuovo tessuto urbano con quello di più antico impianto; in particolare dovranno essere:

- a) valorizzati i segni dell'antica morfologia insediativa (sistema viario di antico impianto, sistema idrografico superficiale, ecc.);
- b) localizzate le zone di nuovo impianto secondo criteri finalizzati alla connessione con le parti del territorio già edificate evitando l'espansione in blocchi isolati su aree libere;
- c) evitate espansioni a bassa densità favorendo, invece, la ricompattazione dell'edificato riducendo al minimo l'occupazione delle aree agricole;
- d) garantita l'unitarietà percettiva dei siti, anche da punti di vista lontani, introducendo norme relative all'impiego di tecniche di realizzazione e di materiali che, nell'insieme, permettano una lettura unitaria del contesto urbano;
- e) migliorata la percezione complessiva dell'inquadramento paesaggistico in modo mettere in risalto il rapporto con l'ambiente circostante, attraverso la caratterizzazione dei cono visuali e orizzonti di particolare interesse;
- f) migliorata la qualità complessiva del contesto urbano attraverso interventi di razionalizzazione degli spazi, dei servizi pubblici e delle aree a verde, incentivando la fruizione ciclabile e pedonale, migliorando l'accessibilità alle aree connettive d'interesse pubblico evidenziate nella tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni». In particolare dovrà essere salvaguardata la continuità dei corridoi ecologici e dei sistemi di aree d'interesse naturale di cui agli articoli 11, 12 e 13;
- g) uniformati, anche mediante la proposta di abachi delle possibili soluzioni, le indicazioni ed i criteri relativi agli elementi di arredo urbano, le insegne, le vetrine, le mostre, gli indicatori stradali, ecc. al fine di migliorare la percezione unitaria dei contesti urbani ricadenti nel Parco;
- h) condotti gli interventi, nelle zone di nuovo impianto, nel rispetto dei caratteri architettonici ed ambientali dello specifico contesto urbano sia in relazione alle soluzioni architettoniche e tipologiche, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
- i) riqualificate le aree marginali, di frangia o comunque degradate prevedendone la ricompattazione e introducendo criteri di mitigazione degli elementi detrattori attraverso l'inserimento di cortine alberate, di adeguata profondità e composte da essenze arboree compatibili con il climax locale.

Nelle aree caratterizzate da tipologie insediative di tipo diffuso valgono i seguenti criteri;

- a) dovranno essere rispettati i segni morfologici di antico impianto quali fossi, canali, scoline, siepi e filari alberati, sistemazioni fondiari, ecc., in modo da non compromettere l'integrità dei superstiti spazi interclusi;
- b) dovrà essere valorizzata la viabilità formante l'armatura connettiva attraverso la dotazione, in tutti i casi ove ciò sia possibile, di alberate al fine di rafforzare gli elementi superstiti dell'impianto morfologico;
- c) dovrà essere evitata la formazione di un «continuum edificato» lungo gli assi stradali incentivando, al contrario, la discontinuità insediativa in modo da ottenere significative trasparenze visive, da e verso il Parco, sul paesaggio agrario.

In tutte le zone ad urbanizzazione controllata, l'incremento delle superfici impermeabilizzate che possono provocare un sovraccarico idraulico del corso d'acqua è limitato al 50% della superficie del lotto interessato; a tal fine gli strumenti urbanistici in sede di adeguamento al Piano Ambientale, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, privilegiare tecniche che permettano comunque un adeguato grado di infiltrazione delle acque nel

sottosuolo, previa raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia secondo le modalità fissate nei punti 6 e 7 dell'art. 38 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque adottato con DGRV n. 4453 del 29/12/2004 che per il territorio del Parco divengono cogenti fin dall'entrata in vigore della presente norma.

Per queste zone valgono inoltre gli indirizzi specifici per le zone territoriali omogenee, così come individuate dagli strumenti urbanistici, di cui ai successivi articoli 40, 41, 42 e 43.

Nell'Allegato N – Schede urbanistiche di dettaglio - sono inserite prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti di intervento.

CAPO V- "Macro aree"

Art. 18 - Ambiti paesaggistici.

Vengono definiti ambiti paesaggistici le unità caratterizzate da un sistema integrato di elementi fisici che compongono figurativamente il paesaggio.

Gli elementi costitutivi il singolo ambito paesaggistico, come elencati nella matrice di cui all'Allegato F, sono oggetto prioritario di intervento nell'ambito unitario stesso.

Tali elementi prevalenti e caratterizzanti sono identificativi e costitutivi del paesaggio; sono da tutelare e/o valorizzare se a valenza positiva, da eliminare o mitigare se a valenza negativa (definiti elementi detrattori).

Lungo l'asta del Fiume Sile, come individuato nella tavola di progetto n. 26, «Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni», sono staticamente classificati i seguenti ambiti paesaggistici:

- A. paesaggio delle risorgive;
- B. paesaggio dell'antica bonifica;
- C. paesaggio urbano di Treviso
- D. paesaggio della trasformazione produttiva;
- E. paesaggio per il lagunare.

AMBITO A. PAESAGGIO DELLE RISORGIVE

L'ambito si estende nella zona delle risorgive e può ritenersi concluso, a est, lungo la SP n. 68.

Elementi da tutelare: acque di risorgiva, specchi d'acqua associati ai mulini, canali e rogge, praterie umide, piantate di gelso e vite, sistemi di siepi, campi chiusi, sistemazioni fondiarie a cavino, assetto viario interpodereale con caratteristiche tradizionali, aree archeologiche.

Elementi da valorizzare: edilizia rurale tradizionale isolata e/o in abbandono, centri storici e ville storiche.

Elementi detrattori: allevamenti ittici, cave abbandonate ed allevamenti zootecnici.

AMBITO B. PAESAGGIO DELL'ANTICA BONIFICA

L'ambito è compreso tra la SP n. 68 e la tangenziale di Treviso (in corrispondenza dell'intersezione a Ovest di Treviso).

Elementi da tutelare: specchi d'acqua associati ai mulini, sistemi di siepi, assetto viario interpodereale.

Elementi da valorizzare: edilizia tradizionale isolata e/o in abbandono, centri storici, ville storiche, manufatti di archeologia industriale.

Elementi detrattori: allevamenti ittici, infrastrutture di grande viabilità, reti energetiche, manufatti edilizi connessi all'escavazione.

AMBITO C. PAESAGGIO URBANO DI TREVISO

L'ambito è composto dalla zona urbana di Treviso a Nord della tangenziale Sud e comprende le fasce urbane periferiche ed i centri storici di Treviso e Fiera.

Elementi da tutelare: giardini, orti e spazi aperti.

Elementi da valorizzare: canali e rogge, centri storici, ville storiche, aree archeologiche, strade alzaie.

AMBITO D. PAESAGGIO DELLA TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA

L'ambito si estende nel tratto da Silea a Casier, Cendon, Lughignano, S. Elena attraverso Casale sul Sile fino a S. Michele Vecchio.

Elementi da tutelare: assetto viario interpoderale.

Elementi da valorizzare: l'andamento meandriforme del fiume nella zona delle cave, l'edilizia rurale tradizionale isolata, centri storici, ville storiche, manufatti di archeologia industriale, strade alzaie.

Elementi detrattori: cave abbandonate.

AMBITO E. PAESAGGIO PERILAGUNARE

L'ambito si estende da Quarto d'Altino - Musestre a Portegradi.

Elementi da tutelare: edilizia rurale tradizionale isolata, opere e manufatti idraulici conseguenti alla bonifica fondiaria.

Elementi da valorizzare: edilizia rurale tradizionale abbandonata, centri storici, aree archeologiche, accessi nautici e conche di navigazione, strade alzaie.

Attraverso il programma di intervento n. 30, vengono definite misure progettuali finalizzate a disciplinare la trasformabilità morfologica e la valorizzazione degli ambiti mediante apposite schede normative e proutuari.

In sede di variante di adeguamento al Piano Ambientale i Comuni provvedono a recepire ed integrare i contenuti di cui ai commi precedenti.

Art. 19 - Aree limitrofe al Parco.

Vengono definite aree limitrofe al Parco, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 8/1991, le porzioni di territorio non comprese nello stesso individuabili nell'area relativa al progetto Treviso, nell'area di cui all'articolo 16 delle presenti norme, nel sedime della ex ferrovia Ostiglia, e in tutti gli elementi puntuali fortemente connessi e ascrivibili al sistema ambientale del Parco.

Tali elementi come individuati nelle tavole di progetto n. 26 «Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni» e n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» e negli Allegati A e B, sono: corpi idrici di prima classe, ville d'interesse storico-architettonico, manufatti idraulici, centri storici, infrastrutture di elevato impatto paesaggistico, viabilità primaria e secondaria da valorizzare, con particolare riguardo al sedime della ex ferrovia Ostiglia.

Per essi sono applicati i medesimi indirizzi degli stessi elementi presenti entro l'area del Parco del Sile.

Nelle aree esterne al Parco si dovranno perseguire le seguenti finalità:

- a) lo sviluppo delle aree urbane e delle reti infrastrutturali deve essere dimensionato e articolarsi nel territorio in modo da:
 - permettere la lettura e non pregiudicare l'assetto del paesaggio in modo particolare lungo i principali assi stradali e il sistema delle arginature;
 - permettere il mantenimento dei corridoi ecologici formati dalle siepi, dalle alberate, dal reticolo idrografico superficiale, ecc., di connessione al sistema generale delle aree di interesse naturalistico del contesto territoriale generale;
 - mantenere la continuità del tessuto morfologico-insediativo con particolare riferimento agli elementi singoli dei paesaggi agrari e dell'antica e recente

bonifica;

- b) l'organizzazione della viabilità e dei trasporti dovrà essere coerente con gli obiettivi ed i criteri generali forniti dal Piano Ambientale; in particolare, considerata la legge istitutiva e l'azzonamento del Piano Ambientale, l'attuale sedime della ex linea ferroviaria Treviso - Ostiglia nei comuni di Quinto di Treviso e Morgano è destinata alla realizzazione di una strada ad uso ciclabile e pedonale;
- c) l'incentivazione di tutte le attività riguardanti il potenziamento del trasporto pubblico attraverso il miglioramento dei collegamenti con il Parco sia in funzione della popolazione residente che del turismo, ivi compresa la valorizzazione della navigazione turistica;
- d) la valorizzazione dei beni storico-culturali di scala territoriale;
- e) la razionalizzazione delle aree per insediamenti produttivi e per impianti tecnologici, così come le nuove reti stradali e/o il potenziamento di quelle esistenti, che dovranno essere coordinati, sentito il Parco, a scala sovracomunale al fine di ridurre al minimo la frammentazione della struttura territoriale. A tal fine l'Ente Parco promuoverà azioni ed accordi di programma con gli Enti interessati, anche in relazione a quanto previsto all'articolo 8.

Nella revisione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati è fatto obbligo agli stessi di identificare gli elementi di sistema e costitutivi del paesaggio di cui ai commi precedenti, secondo la matrice di cui all'Allegato F ed in relazione alle tavole di analisi 18 e 19.

Art. 20 - Progetto speciale di Treviso.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge istitutiva nella tavola n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni», viene individuato l'ambito del Progetto Speciale Treviso. Tale progetto è previsto in considerazione delle peculiarità specifiche del tratto di fiume in corrispondenza del nucleo centrale di Treviso rispetto alle altre parti dell'asta fluviale. L'ambito, come sopra identificato, individua l'area urbana in cui le tematiche relative a fruibilità, paesaggio ed acque sono da trattare in forma integrata, unitaria ed intersettoriale con specifico riferimento per contenuti, metodologia e finalità ai Programmi di Intervento n° 4 (Individuazione della capacità autodepurativa del Fiume Sile e dei suoi affluenti), n. 12 (Carta delle qualità delle acque mediante analisi dei macroinvertebrati), n. 26 (Accessi e percorribilità) e n. 28 (Riqualficazione paesaggistico-architettonica delle quinte urbane in affaccio al Sile).

Il progetto speciale è attuato mediante un'azione da coordinarsi tra l'Ente Parco, le Amministrazioni locali ed eventuali altri enti pubblici e/o privati interessati. I diversi temi sono trattati con le seguenti finalità:

- a) fruibilità
verifica ed identificazione delle connessioni ciclopedonali garantendo la continuità delle stesse; l'identificazione dei punti di accesso e di altri spazi connessi con la fruibilità del Parco; verifica della fruibilità dell'acqua per imbarcazioni a remi nel tratto urbano con particolare attenzione al superamento dei salti, altezza dei ponti e identificazione dei punti di attracco e rive attrezzate;
- b) paesaggio
identificazione e catalogazione degli elementi anche minori che riconducono alla comprensione dell'originario rapporto tra la città e l'acqua mediante l'analisi dei tipi edilizi, degli interventi di arredo e di avvicinamento all'acqua, dei cromatismi e delle funzioni originate dal rapporto con l'acqua. Puntuali definizioni degli elementi di valorizzazione o mitigazione degli impatti visivi tra il fiume e le quinte urbane edificate; saranno inoltre identificati gli ambiti

- di potenziale interesse archeologico ipotizzando, di intesa con il competente Ministero, azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della risorsa;
- c) acque
identificazione con riferimento anche ai tracciati originari, come rilevabili dalla documentazione storica, della rete degli affluenti del Sile urbano sia esterni alla cinta murata sia entro il centro storico con determinazione delle portate e quote del pelo libero con l'obiettivo generale di ricondurre i tracciati d'acqua allo stato originario con eventuali rivitalizzazioni, rinaturalizzazioni e/o evidenziazione di tracciati in sotterranea. Esame della qualità delle acque ed identificazione e censimento delle immissioni delle acque reflue e formulazione di ipotesi su sistemi alternativi di smaltimento delle stesse.
Ove la realizzazione del progetto implichi la necessità di modifiche al Piano Ambientale, le stesse dovranno essere adottate attraverso apposita variante.

Art. 21 - Aree con funzione di interesse pubblico.

Vengono definite aree con funzione di interesse pubblico le zone entro il perimetro del Parco identificate dagli strumenti urbanistici comunali come aree di interesse comune e dal Piano Ambientale come zone di riserva naturale generale in relazione alle quali si riscontrino compatibilità con le finalità generali dello stesso piano ambientale.

Per tali aree vanno attribuite le funzioni compatibili con le finalità delle zone di riserva naturale generale e zone agricole di cui agli articoli 10 bis, 10 ter, 11, 12, 13, 13 bis, 14, e 15 delle presenti norme ed evidenziate con apposita grafia nella tavola di progetto n. 23 «Azzonamento», in sovrapposizione alle zone citate.

Le destinazioni funzionali di interesse pubblico ritenute compatibili con le finalità del Piano Ambientale sono le seguenti:

- a) parco urbano;
- b) spazi per gioco e sport all'aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse; negli impianti sportivi esistenti sono ammesse strutture strettamente funzionali alle attività sportive.
- c) spazi attrezzati per attività ludiche da occuparsi in periodi saltuari;
- d) funzioni connesse con gli obiettivi e le finalità del Piano Ambientale, fra le quali anche impianti e bacini di fitodepurazione.

Nell'organizzazione di dette funzioni è fatto obbligo di attenersi ai seguenti criteri di intervento:

- a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area assicurando un ambiente idoneo alla conservazione delle specie animali e vegetali;
- b) ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area intervallando le superfici con vegetazione arborea ad altre condotte a prateria;
- c) salvaguardare e valorizzare l'assetto viario interpodereale conservando il sistema delle siepi e le residue sistemazioni agrarie a cavino;
- d) vietare gli interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli ampliamenti su edifici esistenti ove è possibile il cambio di destinazione d'uso coerentemente con la nuova funzione pubblica da insediare;
- e) limitare le recinzioni solo ove indispensabili considerata la nuova funzione insediata. Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi di essenze locali e con l'impiego di materiali naturali in corrispondenza dell'edificazione e/o delle strutture di accesso e comunque nel rispetto delle indicazioni previste nelle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D);
- f) mitigare l'eventuale formazione di spazi liberi non piantumati connessi con la destinazione da insediare nell'area, evitando la formazione di aree impermeabili con l'esclusione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso;

g) organizzare le connessioni con il sistema degli accessi conformemente a quanto previsto all'articolo 22 «Sistema delle connessioni».

Le azioni di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere condotte secondo le prescrizioni di cui al successivo articolo 33 «tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici» e delle allegate «Norme tecniche per la gestione del verde» (Allegato D).

Per le zone contraddistinte in cartografia con la lettera "S" sono da ritenersi compatibili anche le funzioni di gioco e sport, ove previste dagli strumenti in vigore alla data di adozione del Piano Ambientale, che comportino la realizzazione di volumi con altezza non superiore a ml. 4.50 con l'esclusione di strutture pressostatiche od omologhe, purché localizzate ad una distanza non inferiore a ml. 40.00 dalla sponda o dall'unghia esterna dell'argine del fiume Sile.

In dette aree si dovrà operare nel rispetto dei criteri sopraelencati.

Qualora l'individuazione di aree con funzione di interesse pubblico riguardi zone di urbanizzazione controllata, non sono ammesse variazioni allo strumento urbanistico comunale che prevedano la trasformazione da zone per "Servizi" a zona "B - C - D" ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

TITOLO V - SISTEMA «FISICO»

CAPO I- Elementi puntuali e connessioni

Art. 22 - Sistema delle connessioni.

Viabilità primaria e secondaria

La viabilità compresa nel territorio del Parco è considerata, nel suo complesso, di rilevante interesse paesistico ed ambientale in rapporto ai centri storici o di antica formazione, al paesaggio fluviale e agrario, agli insediamenti rurali e alla morfologia e orografia del Parco.

Tali connessioni hanno funzione di permettere la fruizione dei luoghi di pregio ambientale del Parco e di qualificare le aree urbanizzate lungo gli assi carrabili e nei centri urbani.

Nelle zone di riserva naturale generale non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ovvero l'asfaltatura, comunque realizzata, della viabilità esistente sterrata.

La viabilità primaria e secondaria da valorizzare sul piano funzionale e ambientale, come individuata nella tavola di progetto n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni», è sottoposta alla seguente disciplina:

- a) Nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente, non è ammessa alcuna nuova edificazione ad eccezione degli interventi di cui all'art.48, comma 7 ter, lettera f, della L.R. 23/04/2004 n.11; la normativa di cui sopra non si applica invece nelle zone di riserva naturale generale che sono inedificabili;
- b) non è ammessa, ai sensi dell'articolo 23 del nuovo codice della strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari stradali come definiti al titolo II, paragrafo III, articoli 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Si richiamano comunque le circolari regionali n. 5137 del 6.11.1992 e 4389 del 16.4.1993 e successive modifiche e integrazioni.
- c) è ammessa lungo gli assi stradali l'installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato, conformi al Programma di Intervento Fruibilità e quinte urbane che sarà predisposto dall'Ente Parco;
- d) non è ammesso il tombinamento dei fossi laterali pertinenti il corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi strettamente necessari alla residenza e/o

allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire degli accessi esistenti: i manufatti da impiegarsi dovranno essere compatibili con la sezione idraulica ed avere caratteristiche formali e figurative tali da non essere in contrasto con l'immediato contesto.

- e) è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli andamenti plano-altimetrici;
- f) è fatto obbligo di conservare ed integrare le alberature stradali attraverso la predisposizione di piani organici per la reintegrazione del paesaggio originario delle strade alberate, intervenendo prioritariamente nelle aree a riserva naturale generale, ai fini di perseguire questo obiettivo. L'Ente Parco coordina le Amministrazioni interessate, attraverso la predisposizione dei relativi accordi di programma, individuando e predisponendo gli opportuni strumenti finanziari necessari (articolo 7 delle presenti N. di A.) esportando le conseguenti azioni progettuali;
- g) è ammesso il reimpianto di alberature stradali, al fine di conseguire i risultati di cui al punto precedente, in tutta l'area del Parco ed in quella contigua al Parco.
- h) ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale anche in conformità alle risultanze del programma di intervento n. 30, con particolare riferimento alla individuazione di adeguati corridoi faunistici.
- i) ad eccezione delle zone di risorgiva nelle quali è vietato qualsiasi impianto di illuminazione, è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e corredati da uno studio che verifichi e limiti l'impatto delle sorgenti luminose sul sistema ambientale e la compatibilità delle nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l'assenza di significative interferenze sulle componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico.
- l) limitatamente al territorio comunale di Casale sul Sile, è consentita l'esecuzione degli interventi di raccolta, collettamento, tombinamento delle acque bianche e nere lungo la S.P.n.67 "jesolana" e più esattamente da via Chiesa a Lughignano all'intersezione con lo scolo Bigonzo con la via Jesolana a Casale sul Sile. Gli interventi saranno eseguiti di concerto tra l'amministrazione Comunale, Azienda Servizi Pubblici Sile- Piave SPA, Ente Parco. E' inoltre consentita la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto in fregio alla predetta strada, al fine di collegare la frazione di Lughignano con il capoluogo comunale; il percorso ciclo-pedonale sarà integrato con la rete del GiraSile, i percorsi ciclo-pedonali all'interno del Parco".

Sentieri, percorsi, attraversamenti ciclo-pedonali e alzaie.

Oltre alla rete principale costituita dalla viabilità carrabile primaria e da quella secondaria a valenza storico-ambientale, l'Ente Parco promuove la formazione e realizzazione di una rete di percorsi minori quali sentieri per le escursioni, naturalistici e didattici e percorsi ciclo-pedonali fruendo, in proposito, di tracciati esistenti e di nuova esecuzione che presentino caratteristiche di compatibilità sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. L'Ente Parco coordina gli interventi necessari all'uso pubblico dei sentieri e percorsi ciclo-pedonali individuando le aree sottoposte a servitù pubblica e/o predisponendo gli strumenti finanziari necessari (articolo 7 delle presenti N. di A.) al conseguimento degli

obiettivi del presente comma.

La rete dei sentieri e dei percorsi, come sopra individuata, dovrà essere articolata secondo le indicazioni di cui alle tavole di progetto n. 24 e n. 38 «Elementi puntuali ed interconnessioni», valorizzando le iniziative pubbliche e private locali con specifici interventi finalizzati alla riqualificazione e fruizione dei beni culturali a scopi ricreativi, didattici e scientifici.

Lungo i percorsi individuati l'Ente Parco, in attuazione del Piano Ambientale e sulla base di accordi di programma con le Amministrazioni interessate, può consentire il riuso di manufatti esistenti, purché gli interventi siano adeguatamente inseriti nella morfologia del luogo e nel contesto dell'ambito paesaggistico di riferimento.

All'interno delle aree ricomprese nel perimetro del Parco l'assetto viario interpodereale, ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali, è salvaguardato vietando:

- a) le modifiche di qualsiasi natura, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo stradale interpodereale esistente, che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità stessa;
- b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili della viabilità "esistente non asfaltata" alla data di adozione del Piano Ambientale. L'Ente Parco può concorrere alla manutenzione di tale viabilità ferme restando le caratteristiche geometriche del manufatto;
- c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;
- d) l'eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva, fatto salvo quanto previsto nell'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde".

Nelle zone di riserva generale e nelle zone agricole, i percorsi ciclopedonali previsti nelle tavole n. 24 e n. 38 devono essere realizzati principalmente consolidando i tracciati esistenti esclusivamente con l'impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la manutenzione della viabilità interpodereale sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e riporti), seguendo l'andamento naturale del terreno e realizzando all'occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive, secondo tipologie d'impianto tradizionali e quanto previsto nell'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde".

I nuovi percorsi ciclopedonali devono limitarsi ai tratti strettamente necessari per permettere il collegamento con i tracciati esistenti.

Qualora si rendesse necessario realizzare un tratto di nuovo percorso in zona di riserva generale ed in zona agricola, gli interventi dovranno riguardare una semplice compattazione e consolidamento del piano dei tracciati previsti nelle tavole n. 24 e n. 38 con l'impiego di materiali naturali (terra e ghiaino) escludendo la realizzazione di sottofondi e fondazioni nonché l'uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione.

Sono comunque possibili:

- interventi di variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo- pedonali, passerelle, ecc.) ed autorizzate dall'Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Nelle tavole di progetto n. 24 e n. 38 è indicato lo schema di riferimento necessario al conseguimento del recupero e valorizzazione del sistema delle strade alzaie secondo le indicazioni dell'Allegato C alle presenti norme.

Al fine di rendere completamente fruibile la viabilità minore su alzaia, l'Ente Parco, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, promuove le azioni necessarie al conseguimento di tale obiettivo attraverso la formazione di accordi di programma.

Al fine di garantire la continuità dei percorsi ciclo-pedonali e delle strade alzaie, le tavole di progetto n. 24 e n. 38 individuano i punti in cui è prevista, nei tratti d'acqua interessati, la realizzazione di attraversamenti ciclo-pedonali di progetto e/o la riqualificazione di quelli esistenti.

L'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, coordina attraverso la definizione esecutiva dei progetti, la localizzazione di dettaglio degli attraversamenti ciclo-pedonali precisando che gli stessi dovranno essere adeguatamente inseriti nel contesto generale e nella trama del paesaggio agrario o urbano ricorrendo, per le nuove opere ed in tutti i casi in cui ciò sia possibile, all'affianco dei nuovi manufatti ad attraversamenti esistenti utilizzando materiali e tecniche di progettazione che minimizzino l'impatto ambientale e siano armonici con il paesaggio circostante.

Valgono in ogni caso le seguenti prescrizioni:

- la passerella presso l'Oasi di Cervara deve essere realizzata in corrispondenza del Ponte demolito della Ferrovia Treviso – Ostiglia;
- la passerella di Via dei Mulini deve essere realizzata in corrispondenza dell'antico passaggio preesistente;
- le passerelle presso il Ponte della Gobba a Fiera, Casale sul Sile, Quarto d'Altino e Portegrandi devono essere realizzate in stretto affianco ai ponti carrabili o ferroviari esistenti anche se a quote diverse;
- La sola passerella di S. Angelo-S. Giuseppe può essere realizzata indipendentemente dagli attraversamenti stradali o ferroviari esistenti.

Sono individuati nelle tavole di progetto n. 24 e n. 38 i ponti carrabili con valenza ambientale. Tali manufatti sono caratterizzati da qualità ambientale determinata dalla forma del manufatto stesso e/o dalla valenza paesaggistica del contesto. Sono ammessi interventi di razionalizzazione della viabilità purché non alterino significativamente gli elementi costitutivi del manufatto. Vengono prescritti interventi di riqualificazione generale per quei manufatti di scarso valore che insistono in contesti di particolare pregio; in tali situazioni dovranno essere mitigati gli elementi di impatto del manufatto stesso sul contesto ambientale.

Sono individuati nelle tavole di progetto n. 24 e n. 38 i punti di passo a barca come originariamente presenti. In corrispondenza di questi siti dovranno opportunamente essere sistemati i punti di attracco dei natanti esercenti il servizio e l'Ente Parco, in attuazione del Piano Ambientale, stabilisce con il Regolamento di cui al precedente articolo 9 le modalità di esercizio del servizio.

Le indicazioni puntuali delle tavole di progetto n. 24 e n. 38 relative a sentieri, percorsi, attraversamenti ciclo-pedonali e alzaie sono direttamente eseguibili. Limitate e non sostanziali modifiche conseguenti alla definizione esecutiva delle opere possono essere introdotte nei seguenti casi:

- per la salvaguardia di elementi o ambiti di particolare pregio naturalistico individuati dal P.A.;
- per la salvaguardia di elementi o ambiti di pregio archeologico o storico documentale;
- per il miglioramento della percezione paesaggistica da punti di vista strategici;
- per difficoltà tecniche, opportunamente dimostrate, che impediscano, in sede di progettazione definitiva/esecutiva, il rispetto dei tracciati indicati nelle tavole n. 24 e n. 38.

Tali modifiche sono appositamente autorizzate dal Parco previo parere del

Comitato Tecnico Scientifico, e non costituiscono Variante al Piano Ambientale.

Punti di accesso al Parco

Le tavole n. 24 e n. 38 di progetto individuano un sistema organico di punti di accesso al Parco.

In corrispondenza di tali punti gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati, in sede di adeguamento al Piano Ambientale, dovranno localizzare le aree destinate alla formazione di strutture a parcheggio, finalizzate alla fruizione delle aree formanti il tessuto connettivo necessario alla fruizione del Parco.

Nelle immediate vicinanze, ove il contesto ambientale lo consenta, potranno essere localizzate aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero.

Le opere progettate dovranno inserirsi nel contesto generale di riferimento, essere opportunamente schermate con specie arboree ed arbustive compatibili alle zone secondo le disposizioni delle “Norme tecniche per la gestione del verde” e dimensionate in funzione dei flussi prevedibili evitando la formazione d’aree impermeabilizzate è escluso l’uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione;

Nei punti di accesso, così come individuati nelle tavole n. 24 e n. 38 di progetto, il Parco potrà promuovere, anche su istanza di altri soggetti, la fruizione didattica, scientifica, turistica e ricreativa compatibile con la finalità di permettere l’accesso sostenibile e consapevole al territorio del Parco.

Per gli interventi previsti per i punti di accesso e per i parcheggi a loro collegati, ed in particolare per quelli finalizzati alla fruizione turistico – ricreativa, didattica e scientifica, (punti visita, ristoro, esposizioni e tempo libero, ecc.), ricadenti in zona di riserva generale ed in zona agricola, la variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano Ambientale definisce, con apposita scheda, i seguenti contenuti:

- 1) le peculiarità storico-ambientali e i tematismi da evidenziare in relazione all’ubicazione del Punto di Accesso;
- 2) le interrelazioni con la viabilità ciclopedonale e fluviale del Parco;
- 3) l’individuazione dei manufatti ed edifici esistenti destinati alla eventuale fruizione didattica, scientifica, turistica e ricreativa compatibile con le finalità del Parco, con le quantità di volume e superficie allo scopo destinate;
- 4) l’inserimento delle opere e dei parcheggi previsti, nel contesto ambientale e paesistico, con progetto dettagliato di sistemazione a verde, secondo le indicazioni dell’Allegato D.

Limitatamente al punto di accesso, situato in fregio alla Via Santa Brigida, presso Casacorba, è ulteriormente consentita la realizzazione di attrezzature a servizio del Parco, anche mediante interventi di ampliamento e nuova edificazione fino ad un massimo di mc. 2.000. Le aree a parcheggio adiacenti potranno prevedere posti di sosta per 2 pullman e per un numero di veicoli non superiore a 50 unità. L’intervento dovrà prevedere la concentrazione delle strutture previste nell’area precedentemente utilizzata a seminativo. Dovranno essere salvaguardate e rafforzate le formazioni arboree e arbustive presenti limitando gli interventi alle cure selvicolturali ritenute necessarie dal Servizio Forestale Regionale competente. L’assetto vegetazionale dell’area dovrà essere in ogni caso coerente con il paesaggio a campi chiusi ancora percepibile nell’ambito oggetto d’intervento salvaguardando e recuperando i fontanili esistenti nonché il sistema idrografico ad essi collegato. E’ consentita la demolizione del fabbricato rurale denominato “Casetta Corrao”.

Con riferimento al punto di accesso denominato “I Burci”, compreso nel territorio dei Comuni di Treviso, Silea e Casier, sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale e riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione

di aree attrezzate per la sosta ed il tempo libero poste in collegamento con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali del Parco, secondo le indicazioni contenute nella tavola 23/4 e nella planimetria in scala 1/4000 del master-plan "Linee guida al progetto dei Burci". La realizzazione di tali interventi è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico- Scientifico, di un progetto esecutivo dell'intero compendio, corredato dalla relativa valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997. Gli interventi ammessi devono osservare le seguenti prescrizioni:

a) zona relativa ai tre bacini lacustri (lago di prua, lago di mezzaria e lago di poppa):

- nell'ambito del lago di poppa, è consentita la demolizione e ricostruzione, per la stessa volumetria, del fabbricato esistente nell'area adiacente allo stesso; su tale area deve essere altresì collocato il fabbricato di servizio e di presidio per l'attività degli house-boat per complessivi mc 1800, comprensivi dei volumi recuperati dalla demolizione dell'edificio esistente;
- i lavori attinenti la manutenzione e il rimessaggio degli house-boat sono consentiti purchè effettuati nell'area del molo secondo, nel quale è prevista la darsena con i relativi impianti di servizio;
- la sosta dei camper e delle auto è consentita limitatamente alle operazioni di trasferimento di persone e materiali dagli automezzi alle imbarcazioni e soltanto nello spazio di sosta a ciò riservato; tale spazio di sosta temporanea deve essere realizzato con pavimentazione drenante;
- la ristrutturazione della chiusa idraulica e della passerella ciclopedonale è consentita al fine di consentire l'accessibilità e la navigabilità alle imbarcazioni a motore (house-boat);
- lungo le sponde del lago di Mezzaria è consentita la realizzazione di piccoli pontili in legno e dei relativi percorsi pedonali di collegamento purchè i pontili siano opportunamente distanziati tra di loro al fine di mantenere un prevalente assetto naturalistico delle sponde lacustri;
- è consentito l'adeguamento igienico-sanitario del fabbricato esistente adibito ad attività di ristorazione, fino *ad un massimo* 300 mc.
- la zona delle peschiere deve essere riconvertita a bassura umida, al fine di favorire un habitat idoneo alla sosta e all'alimentazione dell'avifauna, salvo il mantenimento di una vasca per una produzione ittica di selezione; al fine della riqualificazione dell'intera area si procederà ad una bonifica di tutte le strutture fatiscenti ancora presenti all'interno dell'ambito;
- l'utilizzo del capannone attualmente esistente è consentito soltanto come deposito di attrezzi e materiali per la manutenzione e la gestione dell'intero compendio dei Burci.
- è consentita la realizzazione di percorsi naturalistici per la fruizione del sito purchè di carattere esclusivamente pedonale; detti percorsi devono essere realizzati in modo da ridurre al minimo il disturbo per l'avifauna presente anche mediante opportuni accorgimenti, quali schermature e barriere arboree/arbustive, da collocarsi soprattutto sulle sponde e sugli argini del lago di prua e del lago di mezzo;
- negli ambiti destinati alla ricostruzione della vegetazione ripariale planiziale e al recupero dei prati mesoigrofilici (bosco dei Burci) devono essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee rigorosamente autoctone;
- per la pesca sportiva nel lago di Mezzaria dovranno essere utilizzate solamente specie ittiche autoctone, preferibilmente provenienti da allevamenti di selezione, e si dovrà eliminare l'uso di mangimi e medicinali che possono inquinare le acque.
- l'uso di mezzi automobilistici è consentito esclusivamente per il passaggio

dei frontisti autorizzati e per i servizi strettamente connessi con le attività previste all'interno dell'ambito.

b) zona compresa nel comune di Casier, denominata "lo Squero":

- lungo le sponde del canale posto a sud dell'area in questione deve essere realizzata una fascia a verde mediante la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone;
- tutte le superfici scoperte devono essere realizzate con materiale drenante al fine di ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli; per le superfici impermeabili devono essere predisposte apposite vasche di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
- nella fascia di ripristino vegetazionale di protezione fluviale, devono essere messe a dimora specie arboree/arbustive autoctone al fine di occultare, almeno visivamente, il complesso delle infrastrutture attualmente presenti.

Tutti i lavori relativi al punto di accesso al parco denominato "i Burci", devono essere eseguiti in periodi idonei ad evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti, impiegando mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzando miscele e lubrificanti ecologici.

Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti dal progetto esecutivo relativo al compendio dei Burci, dovrà essere stipulata una apposita convenzione tra il soggetto privato, i Comuni interessati e l'Ente Parco con polizza fidejussoria pari all'importo dei lavori previsti; in tale convenzione dovrà essere, tra l'altro, previsto l'attuazione di un monitoraggio ambientale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, sia in fase di gestione, al fine accertare le emissioni gassose, l'eventuale indice di rumorosità e di luminescenza, i parametri inerenti la falda acquifera nonché le modalità e i tempi di attuazione delle opere di mitigazione e di riqualificazione ambientale che, in ogni caso, devono essere attuate prima o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti.

Le aree di sosta interne al Parco connesse ai punti di accesso, in zona di riserva generale ed in zona agricola, sono di due tipologie:

- 1) aree fino a 25 stalli destinati a parcheggio in zona di risorgiva;
- 2) aree fino a 50 stalli destinati a parcheggio, ovvero superiori a 50 stalli, nelle altre zone, conformemente a quanto indicato nella tavola n. 38;

In ogni area a parcheggio la dotazione di verde dovrà essere ad alto fusto e non potrà essere inferiore ad un arbusto e un albero d'alto fusto ogni posto auto.

Le tavole n. 24 e n. 38 identificano l'ambito di massima dei parcheggi di previsione che dovranno essere realizzati senza interferire né interessare elementi puntuali o lineari di pregio naturalistico (siepi, grandi alberi ecc) individuati nella tavola stessa e senza interferire con la percezione paesaggistica dell'ambito. In ogni caso la localizzazione esatta delle aree sosta all'interno del parco dovrà riguardare esclusivamente aree compromesse, di pertinenza di edifici esistenti utilizzabili per realizzare le funzioni di accesso al parco, (attività produttive e/o allevamenti zootecnici o ittigenici da dismettere, edifici non più funzionali alla conduzione agricola ecc.) o comunque aree già utilizzate allo scopo.

Il progetto degli elementi di arredo delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro, anche all'esterno del parco, dovrà essere conforme alle indicazioni fornite nel documento: "Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro" (Allegato I) e comunque le opere di arredo e la segnaletica non dovranno interferire con i punti focali e con le visuali di pregio paesaggistico, che dovranno essere opportunamente rappresentate. Tali progetti dovranno ottenere il parere favorevole dell'Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Nella zona di riserva delle risorgive, non sono ammesse opere di arredo

esterne agli interventi per la realizzazione delle funzioni di accesso al parco nei limiti di cui sopra, ad esclusione della segnaletica di indicazione come prevista nell'Allegato I e quella relativa ai divieti prevista per legge.

Art. 23 - Opere e manufatti connessi alla rete idrografica.

Il sistema complessivo delle opere e dei manufatti connessi alla rete idrografica, di progetto ed esistenti, costituito da manufatti idraulici, zone di riva attrezzate e arginature, è individuato con apposite grafie nelle tavole di progetto n. 23 «Azzonamento», n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» e nell'Allegato B alle presenti norme.

In funzione del recupero, della qualificazione e della fruizione turistica e della navigabilità del fiume Sile e della rete idrografica collegata, sono ammessi interventi di:

- a) recupero e qualificazione delle strutture esistenti;
- b) realizzazione di nuove strutture individuate e localizzate alla tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» ovvero nell'apposita variante conseguente ai programmi di intervento n. 25 e n. 26;
- c) demolizione e/o interventi di mitigazione dell'impatto visivo per gli elementi detrattori.

È fatto obbligo, nelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti idraulici e rive attrezzate, di utilizzare materiali e tecniche costruttive coerenti con la storia e le caratteristiche del luogo. Sulle arginature e difese di sponda devono essere adottate modalità di intervento compatibili con l'ambiente fluviale, in conformità con il D.P.R. 14 aprile 1993 e con la legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 quali quelle della bioingegneria forestale, di cui all'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide nel rispetto della morfologia caratteristica dei luoghi ed utilizzando materiali compatibili con le caratteristiche del paesaggio fluviale.

I lavori di manutenzione delle difese longitudinali devono concorrere al recupero delle strade alzaie, ove presenti, e/o alla formazione ex novo di piste ciclo-pedonali e sentieri previsti nelle tavole di progetto n. 24 e 38, da attuarsi attraverso accordi di programma con le amministrazioni competenti.

Qualora tali opere e manufatti ricadano nelle tipologie di cui al regio decreto n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), l'autorità competente dovrà dare, alla scadenza, comunicazione della decadenza o rinnovo delle concessioni. L'Ente Parco previe convenzioni o accordi di programma può prevedere specifiche azioni in conformità alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 24 - Insediamenti di carattere storico.

Sono definiti insediamenti di carattere storico ed individuati nelle tavole di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» e 26 «Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni» i centri storici, le ville, gli edifici e i siti di rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, l'edilizia rurale, gli edifici religiosi, i complessi di archeologia industriale.

I Comuni in sede di adeguamento delle previsioni degli strumenti urbanistici, dovranno perseguire la ricomposizione urbanistica secondo studi e percorsi progettuali derivati da analisi interdisciplinari fornendo in sede normativa indicazioni per la tutela ed il recupero del tessuto storico individuando:

- a) gli specifici ambiti spaziali entro cui l'edificazione ed il tessuto connettivo offrono valori visuali e percettivi unitari e dettando le relative norme per la conservazione ed il ripristino; dovranno inoltre essere ricercati e resi espliciti tutti gli elementi costruttivi o funzionali che evidenziano i rapporti tra il

manufatto edilizio e/o le aree di pertinenza ed i corsi d'acqua;

- b) gli elementi di raccordo con il contesto, di bordo e di margine alle aree di interesse storico-architettonico, con particolare attenzione alle problematiche di inserimento nel paesaggio contermini;
- c) gli aggregati, le zone di tipo storico e le aree limitrofe ancora inedificate in cui sono ammessi interventi di completamento in modo che gli stessi non precludano la lettura complessiva degli aggregati storici e degli elementistorici isolati fatti salvi gli interventi di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3 lett. a, b e c, del DPR n. 380/2001.
- d) le destinazioni d'uso ammesse, ai sensi della normativa vigente, dovranno essere preferibilmente compatibili con quelle dell'impianto originale ovvero sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con la conservazione e la coerenza dell'organismo architettonico e relative aree di pertinenza;
- e) gli elementi determinanti e costitutivi dell'impianto storico quali gli aspetti morfologici, le tipologie insediative, i percorsi d'interesse storico e gli assi portanti la struttura insediativa;
- f) gli elementi caratterizzanti la struttura sociale delle aree urbane quali piazze ed altri luoghi pubblici, parchi e verdi urbani, aree attrezzate, arredi urbani, ecc., al fine di integrarne le precipue funzioni nel quadro generale di riferimento della ricomposizione del tessuto connettivo di cui alla tavola di progetto n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni»;
- g) le principali caratteristiche formali e tipologiche degli aggregati edilizi esingoli manufatti indicando, per tipologia edilizia, i materiali e tecniche costruttive in modo che siano coerenti con le tradizionali tecniche edilizie dei luoghi.

Le soluzioni in merito ai principali elementi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione e gli elementi visibili degli impianti a rete quali punti luce, contatori del gas ed acqua, centraline per servizi tecnologici, quadri elettrici e simili in diretto rapporto visuale e funzionale con gli elementi di cui al punto f) precedente saranno definite in accordo fra Ente Parco e amministrazioni locali, secondo il Programma di Intervento n. 28 «Riquilificazione paesaggistico- architettonica delle quinte urbane in affaccio al Sile» e n. 30 "Tutela, valorizzazione e ricomposizione del paesaggio".

Gli edifici storici di rilevanza architettonica e paesaggistica individuati nelle tavole di progetto n. 23 «Azzonamento», n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» e nell'Allegato A delle presenti norme, ovvero individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, costituiscono patrimonio storico-culturale-architettonico del Parco. Viene definito pertinenza agli edifici lo spazio in relazione con l'edificio storico costituente un tutt'uno insediativo con lo stesso anche se sviluppato in tempi diversi. Tali spazi formano un sistema articolato di rilevanza paesaggistica e cometai sono elementi costitutivi o di riferimento del paesaggio su cui insistono. Gli ambiti così definiti sono formati sia da giardini storici, sia da aree a verde ornamentale con presenza di elementi arborei di pregio per età o specie, sia da gruppi arborei e radure in rapporto visuale e/o funzionale con l'edificio, sia da elementi costruiti minori quali recinzioni, accessi, ecc. a determinazione di aree anche ad uso agricolo riferibili all'edificio interessato.

Sono ammessi esclusivamente interventi derivanti dai gradi di protezione previsti negli strumenti urbanistici vigenti. In assenza, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo. Gli ambiti di pertinenza degli edifici di interesse storico sono inedificabili ed è ammessa esclusivamente la destinazione a giardino.

Nel caso di architetture vegetali rilevanti, queste dovranno esser trattate

con i metodi del recupero e conservazione prevedendo i criteri di manutenzione e governo del sito che ne interesseranno tutte le componenti costitutive: vegetazione arborea, arbustiva, prativa, andamenti morfologici del terreno, specchi d'acqua, pavimentazioni, recinzioni, accessi, coltivazioni produttive, serre, orti, arredi. Dei siti di cui sopra vanno individuati gli elementi compositivi quali: simmetrie, cannocchiali ottici, quinte arboree, macchie, parterres, viali, tappeti erbosi precisandone le caratteristiche formali e materiche.

I manufatti dell'archeologia industriale e le relative aree di pertinenza, i mulini ed i manufatti idraulici di interesse storico individuati nella tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni» ovvero individuati dagli strumenti urbanistici comunali, sono elementi costitutivi del patrimonio sociale, storico, culturale e architettonico del Parco e per essi vanno osservate nell'adeguamento del piano regolatore e dei piani attuativi, le seguenti normative:

- a) le aree di pertinenza dovranno essere valorizzate attraverso opportune analisi, studi e ricerche, in modo da permettere una lettura complessiva della struttura morfologico-insediativa peculiare di ogni singolo manufatto, ricercando e rendendo espliciti i rapporti che lo stesso ha con i corsi d'acqua, la presenza di materie prime, gli interventi di antica e recente bonifica;
- b) le destinazioni specifiche relative al recupero dei manufatti devono garantire la maggiore compatibilità possibile tra i manufatti e le destinazioni d'uso proposte;
- c) le aree di pertinenza saranno considerate parte integrante e funzionale del manufatto su cui andranno evidenziati i singoli o complessi elementi caratteristici quali chiuse, canali di derivazione, salti d'acqua, fossati, ecc., che andranno recuperati e valorizzati in sede di progettazione degli spazi esterni;
- d) le nuove destinazioni d'uso saranno finalizzate al recupero dell'impianto originario, valutando criticamente la ricomposizione formale delle parti alterate o non più riconoscibili;
- e) fatti salvi i gradi di protezione eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici, gli interventi che possono determinare una alterazione dell'impianto originario dovranno essere evitati o, comunque essererealizzati in modo da non compromettere la lettura complessiva e percettiva dell'insieme.

Nel territorio dei Comuni che non hanno provveduto alle individuazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, per gli edifici insistenti in zona territoriale omogenea "E", non riconosciuti dal Piano Ambientale ed antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 1150/1942, fino all'approvazione del Piano di Assetto del territorio di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n.11, sono ammessi esclusivamente interventi di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art.3 lett. a, b e c, del DPR n. 380/2001 ferme restando le destinazioni d'uso esistenti.

Art. 25 - Punti focali, tracciati fluviali e fasce di attenuazione.

Nella tavola di progetto n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni», sono individuati i punti focali da salvaguardare, i tracciati fluviali da rivalutare e le fasce di attenuazione dell'impatto della grande viabilità.

Punti focali da salvaguardare

Nelle aree interessate dal simbolo «punti focali da salvaguardare», fra l'origine del vincolo e la scena dello sfondo, non è ammessa alcuna nuova edificazione; sono fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e

risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3 lett. a, b e c del DPR n. 380/2001.

Negli intorni delle aree generate dai punti focali sono esclusi gli interventi che possono pregiudicare, ostacolando, l'apprezzamento paesistico d'insieme. In particolare ciò comporta l'esclusione di interventi edilizi, infrastrutturali e agroforestali che modifichino i luoghi limitando la leggibilità e la percezione del paesaggio.

È ammessa la realizzazione di linee elettriche solo in affiancamento o in sostituzione di quelle esistenti.

Nel programma di intervento n. 30 dovranno essere considerate anche le misure atte a mitigare o eliminare i fattori di detrazione visiva o di degrado.

Tracciato fluviale da rivalutare

L'Ente Parco in accordo con gli enti competenti, ai fini della valorizzazione dei tracciati fluviali attivi e non caratterizzanti il paesaggio del Parco, promuove l'individuazione degli elementi di riconoscibilità del tracciato della via d'acqua, valorizzando l'andamento meandriforme dell'asta fluviale con precisi segni quali filari alberati, masse arboree o altri elementi minori che denotino l'originario percorso del fiume rispetto agli interventi recenti che hanno determinato la formazione di ampi specchi d'acqua.

Si richiamano anche i contenuti del Programma di intervento n. 5.

Fasce di attenuazione impatto grande viabilità

Vengono definite fasce di attenuazione dell'impatto della grande viabilità, le aree di pertinenza alle infrastrutture, così come evidenziate nella tavola di progetto n° 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni».

Tali aree sono soggette ad interventi finalizzati ad assorbire la presenza dell'infrastruttura nel paesaggio circostante, ad attenuare l'inquinamento da rumore ed a mitigare gli impatti connessi all'esercizio del traffico.

Per tali interventi valgono le seguenti indicazioni:

- a) formare gli spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l'effetto di linearità prodotto dall'infrastruttura nel paesaggio;
- b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
- c) mascherare le scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
- d) mantenere i punti di visibilità dall'infrastruttura verso il paesaggio circostante;
- e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento e con la tipologia dell'infrastruttura, ed elencate nelle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D). A tali norme si fa riferimento anche per le indicazioni relative alla realizzazione e alla gestione delle fasce tampone a schermatura della grande viabilità.

Gli interventi di attenuazione sono attuati, previo convenzionamento o accordi di programma, fra Società concessionarie, Enti competenti, l'Ente Parco e le Amministrazioni Locali interessate.

Art. 25 bis - Insediamenti ad elevato impatto ambientale e detrattori del paesaggio

Nella tavola n. 37 sono individuati i seguenti insediamenti ad elevato impatto ambientale e/o gli elementi detrattori del paesaggio:

- impianti di itticoltura;
- allevamenti zootecnici intensivi o di elevata consistenza;
- edifici destinati ad attività produttive, anche se dismessi;
- linee elettriche ed impianti di cui al penultimo comma dell'articolo 29 delle

presenti norme;

- segnaletica aeroportuale in Comune di Quinto;
- centrali idroelettriche;
- viabilità di grande comunicazione ed opere d'arte relative.

L'assentibilità delle azioni ammesse dal Piano Ambientale in relazione alle suddette fattispecie è subordinata alla riduzione degli impatti, mediante opportune e contestuali opere di mitigazione; in particolare per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici e le attività produttive di cui agli Allegati L e K, si applicano gli articoli 36 bis e 42.

Sono considerati altresì, elementi detrattori, le attività produttive non censite che i comuni provvedono a comunicare all'Ente Parco al fine dell'adozione di una ulteriore variante al Piano ambientale.

Fino all'approvazione di tale variante le attività produttive non censite sono da considerarsi attività da bloccare e trasferire.

Per gli insediamenti ad alto impatto ambientale e/o elementi detrattori del paesaggio come sopra individuati, l'Ente Parco, in accordo con i Comuni interessati, potrà perseguire la conclusione di accordi di programma, ai sensi del precedente articolo 8, al fine di intraprendere le azioni di contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico e per concertare, con le stesse aziende, strategie di adeguamento ed eventuale riconversione e/o rilocalizzazione degli impianti. Gli interventi eccedenti la manutenzione e l'adeguamento degli impianti e delle strutture e le ristrutturazioni interne, sono subordinati alla stipula di apposite convenzioni con la partecipazione dell'Ente Parco.

CAPO II- Fruibilità del Parco

Art. 26 - Definizione generale delle opportunità turistiche.

La fruizione del Parco in funzione ricreativo-turistica, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico rientra tra le finalità del Piano Ambientale.

Tutte le attività finalizzate alla fruizione e il conseguente accesso del pubblico, sono subordinate al rispetto e alla tutela delle caratteristiche storiche, monumentali, ambientali e naturalistiche proprie dello stesso.

Fatto salvo l'adempimento di quanto indicato al precedente comma, gli interventi dovranno essere finalizzati a:

- a) definire, attraverso il Programma di Intervento «Ricettività e fruibilità», l'insieme organico delle azioni di competenza di più soggetti istituzionali al fine di pervenire alla sistemazione delle infrastrutture e delle attrezzature di servizio lungo la rete della viabilità d'interesse storico e ambientale di cui al precedente articolo 22 (sistema delle connessioni);
- b) recuperare le zone di interesse naturale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13 alla fruibilità pubblica, ove compatibile, qualificandone gli aspetti scientifico-culturali e i relativi usi compatibili connessi con la fruizione delle aree; salvaguardando comunque quelle di maggior interesse naturalistico.
- c) riequilibrare i flussi delle utenze all'interno del territorio del Parco, in particolare sulle aree di cui agli articoli 11, 12 e 13, al fine di evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione incompatibili con la difesa e valorizzazione dell'ambiente e con le attività agricole presenti;
- d) incentivare la fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, delle attrezzature, delle preesistenze di carattere storico-architettonico e paesaggistico;
- e) incentivare le attività che comportano la fruizione della natura e dello spazio aperto in modo da estendere l'uso pubblico e promuovere la massima utilizzazione del patrimonio del Parco da parte di tutti i cittadini, nel rispetto

dei valori dell'ambiente naturale.

Le attività di fruizione pubblica delle aree e le modalità di svolgimento sono stabilite dal Regolamento di cui al precedente articolo 9 e da convenzioni con privati proprietari; è esclusa all'interno del Parco qualsiasi destinazione riguardante piste di autocross, motocross, competizioni fuori strada, tiro al piattello, ecc.

Nella zona delle risorgive e negli ambiti di pregio naturalistico è vietato l'insediamento di attrezzature per attività sportive comunque denominate.

Art. 27 - Le porte del Parco.

Ai sensi del secondo comma, lettera d), terzo comma, lettera b), dell'articolo 3 della legge istitutiva il Piano Ambientale individua un «Sistema di Porte di accesso» al Parco così come riportate nella tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni».

Tale «sistema» è finalizzato all'utilizzazione sociale, scientifica, culturale e ricreativa e quale accesso primario al Parco. Esso ricopre inoltre un ruolo strategico per lo svolgimento e l'insediamento di tutte le funzioni di servizio legate all'Ente di gestione.

Il simbolo con cui sono rappresentate nella tavola di progetto n. 24, «Elementi puntuali e interconnessioni», è un ideogramma che non vincola la localizzazione sul territorio di un manufatto ma rappresenta una funzione complessa che deve trovare soluzione all'interno dell'ambito territoriale individuato nella tavola di progetto n. 23, secondo i contenuti sotto riportati e nel rispetto complessivo delle finalità del Piano riconoscendo priorità assoluta al recupero di manufatti esistenti, qualora necessari, disponibili ed idonei sulla eventuale nuova edificazione.

La loro localizzazione e realizzazione è comunque subordinata al rispetto e alla tutela delle caratteristiche storiche, monumentali, ambientali e naturalistiche proprie del Parco.

Nelle tavole di progetto n. 23 «Azzonamento» e n. 24 «Elementi puntuali e interconnessioni» sono indicate le porte previste dal Piano Ambientale secondo la seguente articolazione:

1. Porta centrale - cerniera tra il Sile ad Ovest e quello ad Est di Treviso - ubicata nel Comune di Treviso.

La Porta ubicata a Treviso, rappresenta il centro ideale del Parco.

Il Progetto relativo alla Porta del Parco dovrà definire i criteri attuativi relativi alla localizzazione puntuale e alle infrastrutture di servizio necessarie allo svolgimento delle seguenti, principali attività:

A. funzioni di coordinamento amministrativo-gestionale:

- applicazione delle norme e dei regolamenti di gestione del Parco;
- coordinamento istituzionale con gli enti territoriali interessati;
- gestione amministrativa ordinaria (personale, programmazione economico-finanziaria, ecc.);
- controllo e verifica delle procedure urbanistico-territoriali di propria competenza.

B. funzioni connesse al ruolo di «rappresentanza» della porta:

- spazi per congressi ed esposizioni;
- coordinamento delle iniziative culturali con gli enti interessati;
- centro di informazione turistica.

C. funzioni di accoglimento degli ospiti:

- strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere - area attrezzata per la sosta breve;
- nodo di interscambio acqua-terra per mezzi leggeri;
- orto botanico e area ambientale didattica.

- D. funzioni di orientamento, coordinamento scientifico e «didattica ambientale»:
- attività di analisi e ricerca scientifica funzionale agli obiettivi di pianificazione delle aree tutelate e monitoraggio delle stesse;
 - individuazione e classificazione delle aree secondo criteri di tutela ambientale determinando i conseguenti modi d'uso e d'intervento;
 - stesura di rapporti e documentazione scientifica relativa all'andamento evolutivo degli ecosistemi interessati.
- E. funzioni connesse al coordinamento dell'attività scientifica e di ricerca:
- coordinamento delle iniziative di ricerca scientifica e sperimentazione;
 - centro di informazione scientifica;
 - centro guida didattico.

2. Porta dei Parchi - Parco del Sile, Parco Archeologico d'Altino, Parco della Laguna.

La Porta ubicata a Portegrandi rappresenta il centro di coordinamento tra il sistema dei parchi costituito dal Parco del Sile, Il Parco della Laguna di Venezia e il Parco archeologico di Altino; rappresenta inoltre il luogo dello scambio tra il Sistema del Parco del Sile e la laguna di Venezia.

Il Progetto relativo alla Porta del Parco definisce la localizzazione dell'area e le infrastrutture di servizio necessarie allo svolgimento delle seguenti, principali attività:

- A. funzioni di coordinamento tra le attività dei parchi:
- coordinamento istituzionale con gli enti territoriali interessati;
 - creazione di un organo di gestione comune che coordini le attività di promozione e sviluppo dei tre parchi.
- B. funzioni connesse al coordinamento delle attività divulgative:
- formazione di un centro di documentazione interparco;
 - integrazione con le strutture museali esistenti.
- C. funzioni di accoglimento degli ospiti:
- modeste strutture ricettive (foresteria - aree attrezzate di sosta);
 - supporto alla fruizione turistica del sistema acque formato dalla rete idroviaria minore.

La progettazione della Porta dei Parchi, dovrà avvenire facendo salvi i contenuti del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica «La Conca di Portegrandi» adottato dal Comune di Quarto d'Altino in data 27 marzo 1985 ed approvato con DGR Veneto n. 270 del 25 gennaio 1991, come modificata ed integrata con deliberazioni n. 4905 del 27 agosto 1991 e n. 6659 del 21 novembre 1991.

Le funzioni di cui ai punti A e B del presente paragrafo 2 potranno essere collocate o all'interno delle aree a standard già previste dal succitato S.U.A. o nell'edificio rurale dismesso presente all'interno dell'ambito della Porta dei Parchi e non compreso nel Piano Particolareggiato.

I Progetti relativi alla definizione attuativa delle porte del Parco, nelle aree individuate dalla grafia di progetto nelle tavole n. 23 «Azzonamento» e n° 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni», dovranno considerare i seguenti criteri generali:

- a) l'attuazione degli obiettivi indicati ai punti precedenti deve avvenire, relativamente alla porta centrale, mediante il recupero di edifici esistenti preferibilmente di valore storico-culturale;
- b) il recupero, il restauro, l'eventuale inserimento di nuovi fabbricati e ricomposizione urbanistica delle aree nella porta dei parchi dovrà comunque avvenire considerando le problematiche di contesto generale derivanti dall'ubicazione dei siti individuate nel rispetto di quanto indicato nel comma precedente;

- c) la promozione di accordi di programma tra l'Ente Parco e i soggetti interessati necessari alla realizzazione delle opere previste e conseguenti alla realizzazione delle porte del Parco predisponendo all'uopo gli idonei strumenti finanziari e gestionali;
- d) gli interventi funzionali al conseguimento degli obiettivi connessi alla creazione del sistema delle porte dovrà essere altamente rispettosa delle problematiche ambientali dei contesti apportando tutte le mitigazioni necessarie a minimizzare gli interventi stessi, mediante sistemazioni a verde coerenti con le "Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro"- Allegato I;
- e) l'edificazione di eventuali nuove costruzioni nella porta dei parchi dovrà essere tale da non compromettere la lettura complessiva del paesaggio ed alterare gli andamenti morfologici delle strutture fondiarie esistenti.

CAPO III- Reti e sottoservizi

Art. 28 - Reti e servizi di fognatura.

All'interno del territorio del Parco, fatti salvi gli interventi in itinere e/o già finanziati, le reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere provenienti da scarichi civili.

Le acque nere devono essere convogliate ad impianti di depurazione in cui sia prevista anche la rimozione dei nutrienti, eventualmente attraverso processi di fitodepurazione.

Per quanto riguarda il collettamento delle acque di origine meteorica relativo agli ambiti urbani devono essere realizzate delle opportune vasche in cui raccogliere le acque di «prima pioggia» da inviare successivamente al trattamento depurativo, previa raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia secondo le modalità fissate nei punti 6 e 7 dell'art. 38 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque adottato con la DGRV n° 4453 del 29.12.2004 che per il territorio del Parco diventano cogenti sin dalla approvazione delle presenti norme.

In ogni caso i volumi delle vasche dovranno essere calcolati considerando che possano trattenere i primi 20 minuti di una precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni.

Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.

Tali vasche dovranno essere realizzate anche a servizio di ambiti di pertinenza di attività produttive (piazzi industriali) comunque localizzate.

Per quanto riguarda le reti di raccolta di tipo misto esistenti nelle aree esterne al Parco dovrà essere verificata la possibilità di realizzare delle vasche volano che consentano il convogliamento differito nel tempo agli impianti di depurazione dei reflui misti in tempo di pioggia.

Art. 29 - Altri servizi, reti e impianti tecnologici.

Nelle aree classificate a zona delle risorgive non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti, fatta salva la rete di distribuzione alla illuminazione pubblica e alle utenze locali, da eseguirsi con canalizzazioni interrate sottostrada. Nel territorio del parco non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti – se non regolati da specifica convenzione con l'ente parco o da un suo preventivo parere, purché finalizzati alla razionalizzazione delle reti esistenti - salvo che per le utenze locali e con reti interrate lungo strada.

In ogni caso deve essere, di norma, evitata qualsiasi significativa incidenza con le aree destinate a riserva naturale generale come definite al precedente articolo 10 ter.

I relativi tracciati dovranno essere il più possibile aderenti a percorsi esistenti fatte salve le eventuali norme di sicurezza relative alle diverse categorie di opere.

Eventuali nuovi attraversamenti del fiume Sile dovranno essere realizzati, di norma, in affianco o in sostituzione di quelli esistenti; è ammessa la realizzazione di attraversamenti sotterranei o in subalveo all'esterno delle zone classificate a riserva naturale generale.

In una fascia di 100 m. parallela al perimetro del Parco, è ammessa, la posa in opera di pali e tralicci per reti tecnologiche sul lato esterno al perimetro stesso con particolare attenzione all'esigenza di limitarne l'impatto visivo.

Per le reti aeree esistenti l'Ente Parco, in concerto con l'Ente erogatore del pubblico servizio, promuove accordi di programma finalizzati alla razionalizzazione delle linee esistenti.

L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di opere complementari riguardanti le reti infrastrutturali ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, sono comunque vietati nelle aree a riserva naturale generale e in quelle dell'immediato contesto visivo, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti.

Qualsiasi nuova realizzazione di reti tecnologiche e opere complementari, qualora consentite dalle specifiche disposizioni di zona e di settore del presente Piano, va accompagnata dall'espletamento e dall'osservanza delle procedure previste all'articolo 9 bis.

Art. 30 - Viabilità e navigabilità.

I progetti relativi all'ampliamento di strade statali, provinciali e comunali presenti all'interno del Parco, sono sottoposti a parere dell'Ente Parco che può richiedere lo studio di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 9 bis, qualora il progetto assuma rilevanti implicazioni ambientali.

Per le strade di stretto carattere urbano ricadenti all'interno dell'azonamento previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere assicurata la compatibilità di eventuali interventi di potenziamento, modificazione o nuova costruzione con le esigenze di salvaguardia e tutela delle aree di interesse storico-culturale e della continuità delle connessioni tra parte urbana e parti del territorio destinate ad altri usi.

In tutto il territorio del Parco è vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali o consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, compresi quelli necessari per assicurare l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture, per quelli occorrenti alle attività agricole, forestali, per l'accesso da e per la proprietà privata e per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche disciplinate dall'Ente Parco.

La navigazione sul Sile per tipologia di natante viene definita nella tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni».

La navigazione a motore è consentita unicamente lungo il Sile nel tratto a valle della centrale elettrica ubicata immediatamente a monte del Ponte della Gobba di Treviso, nonchè nell'ambito identificato come "Lago di Poppa", ricadente nel territorio del Comune di Silea, così come indicato nella tavola n.24/4- Elementi puntuali e interconnessioni.

In considerazione dello stato di conservazione delle sponde soggette

all'azione erosiva del moto ondoso è imposta, lungo tutto questo tratto, l'osservanza di un limite massimo di velocità di 8 km/h.

La navigazione a remi (kayak, canoe, ecc.) è consentita lungo tutto il corso del Sile fino all'immissione del canale di Gronda, nel sistema d'acque di Treviso e nel Siletto fino alla località Settimo. E' vietata negli affluenti ad ovest della cinta murata.

Nel tratto compreso tra il Ponte Garibaldi e il salto dei mulini di Canizzano è ammessa la navigazione di piccoli natanti a motore elettrico solo ed esclusivamente in supporto alle attività di allenamento dei canottieri.

Il Presidente dell'Ente Parco, o suo delegato, possono concedere in via temporanea, l'autorizzazione alla navigazione con imbarcazioni a motore di piccole dimensioni, appositamente regolamentata con disciplinare, ad Enti e/o Associazioni per attività didattico-scientifiche, culturali e per la manutenzione dell'alveo e delle sponde, nel tratto compreso tra la centrale idroelettrica di Ponte della Gobba e il salto dei Mulini di Canizzano in Comune di Treviso (ex Torresan).

La realizzazione di attracchi e pontili è ammessa lungo il corso del fiume Sile solo nei casi di ripristino di elementi storici oppure quando le nuove strutture rispondano ad esigenze funzionali e/o di sicurezza e rivestano carattere di pubblico interesse. Le richieste di autorizzazione dei nuovi attracchi e pontili, corredate da parere idraulico, devono essere presentate all'Ente Parco che, sentito il C.T.S. e valutata la compatibilità ambientale degli interventi, rilascerà il parere. La realizzazione delle opere è subordinata alla stipula di convenzione tra il richiedente, il Comune competente e l'Ente Parco. I nuovi attracchi e pontili dovranno essere collocati preferibilmente in zone con presistenze urbane o, comunque, in siti e con modalità di intervento che non comportino interferenze con gli elementi di interesse naturalistico.

Sul tratto a monte della confluenza del Canale di Gronda, per il corso principale, e sull'intero corso per gli affluenti, è ammessa la sola navigazione conseguente all'esecuzione di interventi di manutenzione dell'alveo e/o per scopi scientifici e didattici autorizzati dall'Ente Parco.

L'organizzazione di manifestazioni sportive remiere è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco limitatamente al corso principale.

Le indicazioni relative alle modalità di navigazione lungo tutto il corso del Sile dovrà essere indicata con apposita segnaletica.

Art. 30 bis - Norme per l'ormeggio dei mezzi fluviali dell'Ente Parco.

Per il servizio di gestione, controllo e ricerca fluviale effettuato dall'Ente Parco, con tutti i suoi mezzi in proprietà o in uso, i Comuni rivieraschi e i soggetti attuatori delle Porte del Parco, in accordo con gli enti competenti, dovranno reperire idonei posti barca, nei rispettivi porti o moli.

TITOLO VI - SETTORI E CATEGORIE D'INTERVENTO

CAPO I- Norme di carattere generale

Art. 31 - Tutela geomorfologica – livellamenti e movimenti terra – cave e discariche.

Sono elementi costitutivi del paesaggio del Parco del Sile gli aspetti geomorfologici cartografati nella tavola n. 12 «Geomorfologia» relativa allo studio geomorfologico, quali gli orli di scarpate di erosione fluviale, oggi generalmente non attivi, le tracce di antichi meandri, alcune locali bassure un tempo paludose ed oggi con emergenze torbose.

Per tutti questi elementi deve essere prevista la conservazione degli elementi superstiti e, pertanto, gli interventi di livellamento e di movimento di terra, a qualsiasi titolo eseguiti, non dovranno alterare in alcun modo la morfologia originaria.

Livellamenti e movimenti terra

In tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle aree ad urbanizzazione controllata, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, le sottoelencate attività sono così disciplinate:

- a) è vietata la bonifica delle aree paludose, soggette a ristagno idrico, con falda subaffiorante;
- b) è vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d'acqua;
- c) è vietato l'interrimento od altri interventi sulle risorgive esistenti, in particolare sulle teste dei fontanili, fatta salva l'esecuzione di opere finalizzate al ripristino delle portate ed alla relativa manutenzione;
- d) è vietata la copertura e/o l'asportazione delle emergenze torbose.
- e) sono vietati i movimenti di terra effettuati con mezzo meccanico eccetto l'aratura, gli interventi per la sistemazione di cave abbandonate o dismesse, e quelli connessi ai lavori sulle infrastrutture esistenti o consentite. In particolare nella zona delle risorgive sono comunque vietati i movimenti di terra ad eccezione delle coltivazioni già in atto.

Nelle zone di riserva naturale generale, è vietato eseguire qualsiasi lavoro ed opera che apporti modifiche ai caratteri geomorfologici e paesaggistici, se non quelli finalizzati all'esecuzione di opere per la ricostituzione dell'originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell'apposito programma d'intervento.

Cave e discariche

È interesse primario dell'Ente Parco la sistemazione delle cave e discariche abbandonate o dismesse presenti all'interno del Parco: a tale proposito valgono le indicazioni del relativo Programma di Intervento.

Nell'area del Parco, in relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l'apertura di nuove cave o discariche, nonché l'abbandono di rifiuti. La sistemazione di quelle dismesse o abbandonate dovrà essere autorizzata dall'Ente Parco ed avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei caratteri ambientali e paesaggistici previsti per le singole zone del territorio del Parco.

Il Piano Ambientale propone l'area esterna al limite settentrionale del Parco e compresa nei Comuni di Veduggio, Istrana, Paese e Quinto di Treviso, quale area da assoggettare, con apposito provvedimento, a quanto previsto per le attività estrattive al 1° comma dell'articolo 32 della legge 394/91. È interesse dell'Ente Parco promuovere ed attivare azioni, anche tramite accordi programma, con gli enti interessati e competenti, volte all'esaurimento dell'attività estrattiva in essere e alla realizzazione di piani di recupero ambientale singoli o per insiemi estrattivi in riferimento all'articolo 14 terzo comma della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, (norme per la disciplina delle attività estrattive) e nel rispetto di quanto previsto nelle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) e nel programma di intervento n. 29.

Art. 32 - Tutela idrologica e idrogeologica.

Obiettivo prioritario del Piano Ambientale è la tutela delle risorse idriche sia superficiali che sotterranee.

In questo senso, tutti gli interventi previsti nell'area del Parco e nell'intero

bacino idrografico del fiume, devono tendere al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle quantità disponibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma il Parco in concerto con la Regione, predisporre e ratifica con gli Enti ed autorità competenti un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 8 del Piano Ambientale, nonché delibera un apposito Programma Biennale ai sensi dell'art. 14 della legge istitutiva, esteso all'intero bacino idrografico del fiume, finalizzato al miglioramento dei caratteri qualitativi della risorsa idrica e alla conservazione e/o incremento delle portate e dei livelli piezometrici.

Gli esiti di tali accordi saranno recepiti nella variante per il settore acque con lo scopo di definire l'assetto dei prelievi e scarichi compresi nella fascia di ricarica degli acquiferi e di disporre adeguate direttive e prescrizioni, definendo in particolare "le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate", in applicazione del disposto dell'articolo 164 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Fino al completamento della Variante per il settore Acque e del completamento dei Programmi d'intervento 1, 2, 3, 4 e 5, si introducono le seguenti norme di salvaguardia:

- nella zona di riserva generale orientata e nella zona delle risorgive sono vietati nuovi prelievi da falda e dalle acque di superficie, nonché le nuove derivazioni. Nelle restanti parti del territorio del Parco sono ammesse il rinnovo delle autorizzazioni-concessioni nei limiti di cui all'art. 32 "prelievi".
- Gli interventi di manutenzione e recupero ambientale dei fontanili storici e degli antichi tracciati fluviali, nella zona di riserva generale orientata e nella zona delle risorgive, dovranno essere preceduti da una indagine puntuale sulle caratteristiche originarie degli alvei o paleoalvei e della vegetazione ripariale e devono essere finalizzati a ripristinare l'assetto idrologico "ante-bonifica" con l'obiettivo di mantenere il più possibile umide le aree originariamente occupate dalle paludi e torbiere, riaprendo polle di risorgiva ed alvei interrati, rallentando il deflusso dell'acqua, ripristinando gli antichi salti d'acqua e riportando in alveo nuovamente le acque derivate. Detti interventi devono essere realizzati con tecniche e metodologie dell'ingegneria naturalistica, per quanto compatibili con le caratteristiche storiche documentate, privilegiando l'intervento manuale; qualora si rendesse necessario l'impiego di mezzi meccanici, questi dovranno essere adeguati alla natura e consistenza degli interventi.

Prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, dovranno conseguentemente essere compatibili con l'obiettivo di giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica ed a una sua adeguata tutela e dovranno essere sempre attivati previo parere dell'Ente Parco ai sensi dell'articolo 164 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152.

In tal senso il Piano Ambientale individua quali interventi prioritari:

- a) la realizzazione e l'aggiornamento di un catasto degli scarichi e degli utilizzi delle acque sotterranee e superficiali;
- b) l'individuazione, sulla rete di canali confluenti in Sile, dei corpi idrici sui quali non sono ammessi sversamenti di scarichi provenienti sia da aree urbanizzate che da aree artigianali e industriali e allevamenti in genere;
- c) la progettazione e la realizzazione di una adeguata rete di monitoraggio delle acque;
- d) la formazione di un bilancio idrologico ed idrogeologico dell'intero bacino;
- e) il miglioramento della qualità delle acque attraverso interventi di bioingegneria e di fitodepurazione.
- f) la realizzazione di una adeguata cartografia particolareggiata della

vulnerabilità delle acque sotterranee.

Per quanto attiene alle attività industriali ed agricole presenti all'interno del Parco e dell'intero bacino si dovrà tendere, anche attraverso la predisposizione di Programmi di Intervento ad individuare le attività che possono comportare pericolo per le risorse idriche sotterranee e superficiali e le misure atte alla loro salvaguardia.

Nell'area del Parco, comprese le zone di cui all'articolo 16 considerate "aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche", è necessario si proceda speditamente al collettamento e alla depurazione di tutti gli scarichi delle aree urbane, prevedendo anche la massima riduzione dei nutrienti immessi nei corpi ricettori finali.

I Comuni ricadenti nell'area del Parco e nel bacino idrografico e idrogeologico connesso, dovranno accelerare, nel caso ne fossero sprovvisti, la realizzazione delle reti di acquedotto limitando, progressivamente, l'accesso e l'uso indiscriminato all'utilizzo diffuso delle risorse idriche sotterranee.

Per quanto attiene alle piscicoltura, preso atto del notevole carico organico introdotto dagli scarichi nel fiume e dell'elevato utilizzo di acque superficiali e sotterranee, si dovrà tendere, anche mediante l'introduzione di appositi incentivi:

- 1) alla riduzione del carico organico presente negli scarichi;
- 2) alla limitazione della quantità di pesce annualmente prodotto;
- 3) alla riduzione della quantità di acque sotterranee utilizzate;
- 4) a mantenere nel corso del fiume adeguate portate di rispetto.

L'Ente Parco, in accordo con le Amministrazioni e gli Enti competenti, promuoverà, nell'ambito del programma di intervento n. 20, il progetto "Piscicoltura compatibile", finalizzato a migliorare la compatibilità ambientale degli impianti, a ridurre i potenziali impatti dell'attività di allevamento ed a migliorare l'inserimento dei manufatti esistenti nel sistema ambientale del Parco.

Il programma "Piscicoltura compatibile" dovrà permettere la riduzione del carico di reflui e favorire lo sviluppo di tipologie di allevamento a minor impatto, mediante idoneo piano finanziario a sostegno degli interventi pubblici e privati necessari.

Idrografia

All'interno del territorio del Parco, in relazione alla tutela idrogeologica delle aree in questione, i corpi idrici superficiali del territorio del Parco sono suddivisi in due categorie:

1. Corpi idrici di prima classe.

In questa classe sono ricompresi i corpi idrici che caratterizzano la struttura delle rete idrografica del Parco individuata nella cartografia di analisi alla tavola n. 4 «Reticolo idrografico». Tale rete idrografica non potrà subire modifiche morfologiche né dal punto di vista planimetrico né dal punto di vista altimetrico, salvo quelle legate a motivi di salvaguardia idraulica eripristino di tracciati ora abbandonati (vedi articolo 25 - punti focali, elementi detrattori e tracciati fluviali e fasce di attenuazione). In tal caso sia i criteri di intervento, sia i materiali da costruzione utilizzati dovranno essere scelti in modo da essere compatibili con le particolarità del contesto ambientale e paesaggistico e con tecniche di bioingegneria forestale.

2. Corpi idrici di seconda classe.

Con questa definizione si indica la rete idrografica di prima raccolta (fossi e scoline), in uso sia a privati sia ai Consorzi di Bonifica. Essa non può essere interessata da interventi di tombinamento o imbonimento, né a modifiche planimetriche, se non a seguito di una specifica approvazione da parte dell'Ente Parco. La rete idrografica di prima raccolta, sia in uso a privati che ai Consorzi di Bonifica, deve essere mantenuta efficiente dal punto di vista

idraulico mediante la frequente manutenzione secondo modalità da concordare con gli enti gestori (sfalciò dell'erba, rimozione di ostacoli, ecc.). L'Ente Parco potrà prevedere misure di contribuzione agli agricoltori che si impegnino ad eseguire la manutenzione mediante sfalcio della vegetazione erbacea ripariale.

All'interno del perimetro del Parco sono vietati gli interventi che comportino una riduzione dei volumi di invaso naturalmente disponibili sul terreno, con particolare riferimento ai drenaggi sotterranei. Va inoltre garantita da parte degli Enti gestori una portata minima vitale delle acque irrigue anche nei periodi di maggior prelievo.

Spargimento liquami

Dalle indagini geologiche ed agronomiche propedeutiche al Piano Ambientale risulta che il territorio del Parco è caratterizzato da elevata vulnerabilità e fragilità del sistema idrografico e da elevati carichi zootecnici con produzione di liquami, soprattutto nell'ambito a monte della città di Treviso, compresa l'area di ricarica posta a nord del fiume Sile.

Fino all'approvazione della Carta provinciale per lo smaltimento dei liquami, che dovrà stabilire la zonizzazione in funzione dei carichi di peso vivo ammissibili, secondo le linee guida di cui alla vigente normativa in materia:

- a) nelle zone a riserva naturale generale a ovest di Treviso come identificate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», lo spargimento di liquami è vietato in ragione della elevata sensibilità ambientale ai sensi dell'articolo 3 PRRA-DGR n. 3733/1992, del DGR 3 agosto 1993 (all. D), della circolare 18 maggio 1993 n. 20, dell'articolo 4 DL n. 99/1992 e del DPR n. 3247 del 6 giugno 1995;
- b) nel rimanente territorio del Parco, lo spargimento di liquami zootecnici dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, di cui al P.R.R.A., la zona agricola di rispetto rientra nella zona C di ricarica degli acquiferi, ai sensi dell'articolo 3 PRRA-DGR n. 3733/1992, della DGR 3 agosto 1993 (all. D al P.R.R.A.), della circolare 18 maggio 1993, n. 20 e dell'articolo 4 DL n. 99/1992.

In tutto il territorio del parco è vietato lo spargimento di fanghi, provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali o barene.

Scarichi

In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. I possessori di fabbricati esistenti sono tenuti a presentare entro quattro anni non prorogabili dall'adozione delle presenti norme, una relazione sullo stato delle opere di scarico.

Nelle aree a riserva naturale generale e in quella delle risorgive, non sono consentiti, a causa della elevata vulnerabilità del sistema idrogeologico, nuovi scarichi civili nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del suolo.

Prelievi

Fino alla formazione di un catasto aggiornato dei prelievi autorizzati all'interno dell'area, è vietata l'attivazione di nuovi prelievi e derivazioni. Sempre fino alla formazione del catasto, il rinnovo di qualsiasi concessione per prelievo da corpi idrici superficiali o sotterranei non può essere superiore ai 3 anni e comunque è subordinato al nulla osta dell'Ente Parco fatta salva la comprovata compatibilità

dal punto di vista ambientale e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Nelle zone di Urbanizzazione Controllata possono essere autorizzati nuovi prelievi di acque sotterranee a fini domestici, pubblici e produttivi, nel rispetto della normativa vigente e solamente nei Comuni sprovvisti di acquedotto, purché le singole derivazioni siano dotate di idonei limitatori e misuratori di portata.

L'entità dei prelievi ritenuti compatibili dall'Ente Parco verrà comunicata all'Unità del Genio Civile competente per territorio nell'ambito del parere rilasciato ai sensi dell'articolo n. 164 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Al fine di salvaguardare l'equilibrio delle risorse idriche, l'Ente Parco si farà promotore di iniziative atte alla formulazione di un bilancio idrogeologico generale del Veneto Orientale, anche con la realizzazione di accordi di programma, di convenzioni e di protocolli d'intesa con gli Enti competenti.

Opere idrauliche e manutenzione dei corsi d'acqua

Gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua devono essere rivolti alla ricostruzione o al restauro dei caratteri naturali originari favorendo i processi di riequilibrio e di autodepurazione.

Le tecniche di intervento devono essere riconducibili a quelle dell'"Ingegneria naturalistica", indicate nelle Linee guida per la gestione delle zone agricole e delle zone umide (Allegato G) e nelle Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D).

Si applicano, inoltre, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 10 bis, i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
- tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;
- le opere tradizionali di sistemazione e regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua, salvaguardando le rispettive zone umide connesse;
- qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
- la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a preventivo parere dell'Ente gestore, che può dare direttive per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero dell'ambiente naturale e del paesaggio;
- le escavazioni in alveo non sono consentite, salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa dal rischio di esondazioni e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d'invaso;
- è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo con "dischi rotanti" o similari;
- è ammesso lo sfalcio della vegetazione spondale ed in alveo con mezzi meccanici a condizione venga allontanato il materiale di risulta;
- al fine di mantenere la diversificazione della vegetazione ripariale, si ritiene opportuno il mantenimento di alcuni tratti di sponda ad evoluzione naturale;
- qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche è favorita la presenza di specie arbustive lungo le sponde del fiume, al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere un eccessivo sviluppo della vegetazione acquatica migliorando la percezione del paesaggio fluviale;

- la manutenzione delle polle di risorgiva dovrà essere effettuata prevalentemente a mano evitando l'impiego di mezzi che possono arrecare danno al biotopo, caratterizzato da un fragile soprassuolo torboso;
- è consentito lo sfalcio selettivo, sia come specie, sia in senso spaziale, della vegetazione in alveo, conforme alle esigenze della funzionalità ecosistemica delle macrofite acquatiche e a condizione che venga asportato dall'alveo e rimosso il materiale di risulta.

Nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica elevata è consentito:

- lo sfalcio selettivo, sia come specie, sia in senso spaziale, della vegetazione in alveo, conforme alle esigenze della funzionalità ecosistemica delle macrofite acquatiche e a condizione che venga asportato dall'alveo e rimosso il materiale di risulta;
- è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo con "dischi rotanti" o similari;
- è ammesso lo sfalcio della vegetazione spondale ed in alveo con mezzi meccanici a condizione che venga allontanato il materiale di risulta.

Nelle aree di protezione fluviale e lacustre a valenza ecologica media e bassa è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea spondale esclusivamente nei tratti arginati, presenti a valle dello sbarramento di Silea, evitando che il materiale di risulta sia riversato in alveo.

Per migliorare la qualità delle acque fluenti si prescrive, infine, che:

- 1) i rifiuti asportati dalle griglie presenti nei manufatti di derivazione delle acque superficiali a monte degli impianti di itticoltura e degli altri utilizzi devono essere asportati e smaltiti in conformità alle vigenti norme in materia, da parte dei concessionari e degli Enti competenti in materia, con modalità che saranno individuate da protocolli di intesa, che dovranno precisare gli oneri a carico di ciascun soggetto;
- 2) sui canali che si immettono nel corso principale del fiume Sile e nel canale di Gronda dovranno essere messe in opera dagli Enti Concessionari apposite griglie, oggetto di periodica pulizia, a cura degli stessi.

Art. 33 - Tutela delle aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici.

Lungo le rive dei corsi d'acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all'interno delle risorgive e delle riserve naturali orientate, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide e l'estirpazione. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il prodotto degli sfalci delle macrofite acquatiche eseguiti in alveo. Dovrà inoltre essere evitato che il materiale di risulta proveniente dagli interventi di sfalcio della vegetazione erbacea spondale sia conferito in alveo.

Obiettivo prioritario del P.A. è la formazione di un sistema di aree che, attraverso il ripristino del manto vegetale, alterni la formazione di superfici boscate con altre occupate da cotico erboso. Le azioni di ripristino e di miglioramento ambientale dovranno permettere di potenziare la rete di habitat di interesse comunitario tutelata ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

Gli indirizzi e le norme di cui al presente articolo si applicano alle aree di interesse naturalistico individuate nella Tavola n. 25 "Riserve naturali e corridoi ecologici" e agli ambiti S.I.C./Z.P.S. nonchè alle superfici comprese in una fascia di 5 metri dal limite dell'acqua del fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree

interne al Parco ed alle aree di protezione fluviale e lacustre, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis.

L'Ente Parco predispone, sulla base dei Programmi di Intervento relativi agli aspetti faunistici e floristici di cui al successivo Allegato E, l'elenco e le modalità di tutela, da recepire nel Regolamento. delle specie floristiche e faunistiche protette. Alle specie individuate potrà essere applicata una normativa più restrittiva rispetto a quella vigente in materia nella Regione del Veneto.

Le modalità di intervento nei corridoi ecologici e nelle aree di interesse naturalistico sono indicate nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G)

Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 9, in tutto il territorio del parco, si applicano le norme previste alla lettera g) del comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8.

In tutta l'area del Parco sono da sottoporre a tutela le aree interessate da siti riproduttivi della fauna selvatica nonché le acque superficiali che ospitano significative presenze di ittiofauna, salvaguardare tutti i corsi d'acqua, compresi quelli di prima raccolta delle acque meteoriche, e le relative sponde.

Sono sottoposti a tutela i seguenti habitat, che dovranno essere conservati e possibilmente migliorati, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G):

- A. Risorgive: teste di fontanili (tav.n.4 – Reticolo idrografico)
- B. Specchi d'acqua (tav.n.4 – Reticolo idrografico)
- C. Formazioni vegetali erbacee (moliniati, cariceti, canneti, prati, etc.) tav. n. 32 – Vegetazione reale
- D. Aree boscate - tav. n. 32 – Vegetazione reale – le formazioni boschive sono sottoposte ai vincoli e alle prescrizioni della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, articolo 23 e successive modifiche;
- E. Siepi - tav. n. 32 – Vegetazione reale

Tutti gli elementi morfologici e le formazioni vegetali sopra riportate, puntualmente indicate nelle relative tavole di analisi, devono essere conservate e valorizzate, secondo le linee guida di cui agli Allegati D e G.

Nel rispetto di quanto previsto dalle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D) è vietato in tali aree, in particolare:

- a) danneggiare il patrimonio naturale in genere;
- b) asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.);
- c) eseguire tagli arborei se non per la migliore conservazione e sviluppo del patrimonio vegetazionale stesso e per il regolare esercizio degli impianti elettrici esistenti;
- d) eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva esistente;
- e) sradicare le piante d'alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in coltura specializzata o di altra specie acoltura specializzata.

L'Ente Parco, sulla scorta dei relativi programmi di intervento, promuove accordi e sottoscrive convenzioni con altri Enti territorialmente competenti, con le scuole, le associazioni ambientaliste e del volontariato per la realizzazione di:

- interventi di manutenzione della vegetazione e di ripristino ambientale;
- ricostituzione della rete idrografica nella zona delle sorgenti;
- monitoraggio della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

L'Ente Parco promuove ed organizza altre forme di volontariato per l'esecuzione di tali interventi, con modalità che saranno disciplinati dal Regolamento di cui all'art.9 delle presenti NTA.

Art. 34 - Caccia e pesca.

Richiamando quanto disposto dai precedenti articoli 11, 12, 13, 14 e 15 in materia di tutela della flora e della fauna e posto che la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali e la protezione, gestione e controllo della fauna vivente allo stato selvatico sono obiettivi del Piano Ambientale, si definiscono le seguenti prescrizioni finalizzate al controllo dell'attività venatoria e dell'esercizio della pesca e i relativi indirizzi per la formazione dei Programmi di Intervento nel settore relativo agli aspetti naturalistici di cui al successivo Allegato «E»:

Caccia e gestione della fauna.

All'interno delle aree a Parco, è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma. Potranno altresì essere effettuati interventi di controllo sulla fauna selvatica finalizzati a ricomporre gli squilibri ecologici come disposto dall'articolo 22 della L. n° 394/91: nessuna operazione faunistica non concordata preventivamente con l'ente Parco può aver luogo entro il perimetro del Parco. Ai fini di quanto sopra e ai sensi degli articoli 22 e 23 della L. n° 394/91, l'Ente Parco può stipulare convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati.

È previsto il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, nel Parco, nei limiti di legge.

In tutto il territorio del Parco è comunque vietato asportare esemplari vivi, morti o parti di essi appartenenti alla fauna selvatica, o recare danno alla stessa distruggendo nidi, tane o i territori di foraggiamento.

Pesca.

Nell'ambito del Parco la pesca è consentita secondo le normative vigenti, integrate dalle specificazioni dei seguenti commi.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge istitutiva, l'area del Parco è suddivisa in zona A (zona a salmonidi), ad Ovest di Treviso, individuando il confine sul ponte ferroviario della linea per Castelfranco e Zona B (zona a ciprinidi prevalenti) ad Est della citata linea ferroviaria.

Nella zona A, fatto salvo il parere dell'Ente Parco, l'attività di pesca è vietata dalle sorgenti fino alla derivazione del primo allevamento; è ammessa l'attività di pesca nell'affluente denominato Gronda fino alla sua immissione nel Sile. Dal Ponte dei Tre Confini al ponte in località Barbasso la pesca è ammessa secondo le modalità di legge, con una attenta valutazione del numero massimo di pescatori al fine di non creare eccessive concentrazioni. Dal ponte in località Barbasso alla Statale Noalese non è ammessa l'attività di pesca; a seguito dello studio, di cui al capoverso successivo, potrà essere valutata la possibilità di ammettere tale attività nel laghetto superiore di Quinto. Dalla Statale Noalese (Quinto), sino a Portegrandi, la pesca è ammessa secondo la normativa vigente in materia. A seguito del già citato studio, il Regolamento del Parco, di cui all'articolo 9, stabilirà le modalità d'esercizio dell'attività soprattutto in relazione al potenziale numero di pescatori ammesso.

Tutte le attività conseguenti alla gestione dell'ittiofauna, con particolare riferimento all'immissione di specie a scopo di ripopolamento, devono essere oggetto di un'attenta valutazione mediante la realizzazione di uno studio apposito.

In tutte le aree a riserva naturale orientata generale è comunque vietato pescare esemplari appartenenti alla specie Temolo, Gambero e Trota marmorata (*Thymallus thymallus* e *Salmo t. marmoratus*). A seguito della realizzazione degli appositi programmi di intervento, il regolamento può definire limiti diversi.

È infine vietato lo svolgimento di qualsiasi gara di pesca.

Art. 35 – Abrogato

Art. 36 - Attività agricole.

L'agricoltura svolge un ruolo strategico nella tutela del sistema ambientale del Parco, inteso come ambito territoriale con specifiche valenze naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali.

In particolare le aree agricole si configurano attualmente come connettivo tra i biotopi di interesse comunitario e le aree urbanizzate ad elevato carico antropico.

Le attività agricole in atto all'interno del Parco producono positive ricadute sull'assetto ecologico, ad esempio in relazione alla conservazione degli elementi del paesaggio agrario, quali siepi campestri, alberature poderali, alberi esemplari, etc..

D'altra parte taluni processi produttivi determinano potenziali impatti sugli ecosistemi di interesse naturalistico, quali il rilascio di nutrienti e fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde.

Il territorio del parco costituisce ambito preferenziale di intervento per le misure e gli incentivi comunitari e regionali relativi all'agricoltura eco-compatibile, con gli indirizzi di cui all'Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole.

L'Ente Parco, allo scopo di migliorare il rapporto Agricoltura e Ambiente, persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuovere l'agricoltura biologica e integrata;
- b) promuovere forme di allevamento in grado di ridurre il volume degli effluenti zootecnici e di migliorarne l'impiego agronomico;
- c) favorire lo sviluppo di coltivazioni e di processi produttivi a minor fabbisogno energetico;
- d) sviluppare e promuovere le produzioni agricole e alimentari tipiche e tradizionali locali;
- e) sperimentare e sviluppare colture per produzione di energia rinnovabile locale (biomasse) nell'ambito della filiera legno-energia;
- f) promuovere la diversificazione degli indirizzi produttivi, sviluppando attività ricettive e di servizio, rientranti nella nozione di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni.

L'Ente Parco promuove, in accordo con la Regione del Veneto, programmi finanziari volti a incentivare lo sviluppo di processi produttivi maggiormente compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione dei S.I.C. / Z.P.S..

Al fine di avviare concrete opportunità di sviluppo ecosostenibile, l'Ente Parco, in accordo con la Regione del Veneto, si attiva perché venga riconosciuta l'effettiva priorità di finanziamento agli imprenditori agricoli che si impegnano a realizzare interventi agroambientali e di valorizzazione delle zone rurali all'interno del territorio del Parco.

Sulla base delle risorse disponibili, l'Ente Parco predispone un Piano annuale di incentivazione agroambientale, per la realizzazione di microprogetti dimostrativi; il Piano annuale individua i criteri di selezione delle proposte formulate dagli imprenditori agricoli e le priorità nell'assegnazione delle risorse disponibili.

I beneficiari degli incentivi realizzano gli interventi e dichiarano gli impegni alla conservazione e alla manutenzione delle aree, con apposita convenzione, sottoscritta con l'Ente Parco.

L'informazione e la sensibilizzazione degli imprenditori agricoli sulle opportunità offerte dai provvedimenti comunitari, statali, regionali in materia agroambientale e di valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali locali, sarà realizzata dallo Sportello Informativo del Parco, anche in collaborazione con

le Associazioni professionali di categoria.

Gli interventi da incentivare con priorità rientrano nelle seguenti categorie:

- conversione all'agricoltura biologica, ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91
- conversione degli allevamenti verso forme di stabulazione che comportano l'assenza o la riduzione di liquami zootecnici
- realizzazione di imboschimenti a funzione naturalistica o per la produzione di biomassa a ciclo breve, a condizione che il piano di coltura non preveda il taglio a raso su tutta la superficie utilizzata
- riqualificazione ed estensione delle siepi campestri e di fasce tampone
- conservazione, miglioramento e formazione di habitat per la nidificazione dell'avifauna
- ripristino delle sponde con tecniche di bioingegneria forestale
- conservazione, miglioramento e formazione di zone a prato stabile o di biotopi naturaliformi (molini, canneti, cariceti, etc.)
- sviluppo di attività legate al territorio rurale, quali fattorie didattiche, centri di degustazione di prodotti tipici, servizi legati alla conoscenza e visita del territorio
- diversificazione dell'attività agricola (apicoltura, filiera legno-energia, prodotti artigianali locali, etc.).

In generale l'esercizio dell'attività agricola deve essere compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli elementi morfologici, geologici, vegetazionali, faunistici e paesaggistici del sistema ambientale del Parco, quali fontanili, specchi d'acqua e la rete idrografica, paludi, suoli torbosi, siepi, boschetti, alberi esemplari, siti di rifugio e zone umide, riproduzione della fauna selvatica, formazioni vegetali naturaliformi (prati stabili, torbiere, etc.).

Sono favoriti, soprattutto nelle zone di riserva naturale generale, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, gli imboschimenti di tipo naturalistico o finalizzati alla produzione di biomasse legnose, a condizione che il piano di coltura non preveda il taglio a raso su tutta la superficie utilizzata. L'estensione delle superfici a prato stabile, l'incremento delle formazioni arboree lineari (siepi ed alberature) e delle colture a perdere, con le modalità di realizzazione e di gestione indicate nelle "Linee guida, per la gestione delle aree agricole e delle zone umide" (Allegato G).

Nelle zone agricole, oltre ai precedenti interventi, è opportuno favorire la diversificazione delle attività agricole, con lo sviluppo del turismo rurale (fattorie didattiche, agriturismo, piccole forme di artigianato locale), l'arboricoltura da legno a ciclo lungo e a ciclo breve, l'agricoltura integrata.

Sono sottoposti a tutela i seguenti habitat, che dovranno essere conservati e possibilmente migliorati, secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G).

- A. Risorgive: teste di fontanili (tav.n.4 – Reticolo idrografico)
- B. Specchi d'acqua (tav.n.4 – Reticolo idrografico)
- C. Formazioni vegetali erbacee (molini, cariceti, canneti, prati, etc.) tav. n. 32 – Vegetazione reale
- D. Aree boscate - tav. n. 32– Vegetazione reale – le formazioni boschive sono sottoposte ai vincoli e alle prescrizioni della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, articolo 23 e successive modifiche;
- E. Siepi - tav. n. 32 – Vegetazione reale

Tutti gli elementi morfologici e le formazioni vegetali sopra riportate, puntualmente indicate nelle relative tavole di analisi, devono essere conservate e valorizzate, secondo le Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) e le "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D).

Ai fini della protezione della qualità delle acque e della valorizzazione del

paesaggio, nonché per assicurare le finalità del regio decreto n. 368/1904 e n. 523/1904, sono interdette le operazioni colturali entro una fascia di m. 4 dalla sponda o dall'argine di corsi d'acqua pubblici o di competenza consortile.

Le operazioni di cui al punto precedente sono interdette almeno per una fascia di m. 5 dalle polle di risorgiva

Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 10bis per le aree di protezione fluviale e lacustre.

Nelle zone di riserva naturale generale e negli ambiti S.I.C. / Z.P.S. i nuovi impianti forestali e di arboricoltura da legno sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco, sulla base di una specifica valutazione di incidenza ambientale, ai sensi delle vigenti norme in materia e delle Linee guida per la gestione dei terreni agricoli e delle zone umide (Allegato G).

Tale valutazione dovrà verificare la compatibilità ambientale delle scelte progettuali, con particolare riguardo alla provenienza del materiale vivaistico impiegato.

Pioppeti

Le coltivazioni di pioppo nelle zone agricole sono considerate normali colture agrarie e, conseguentemente, non sono posti limiti al loro impianto ed al loro taglio, fatta salva la riserva naturale generale. Nelle zone di riserva naturale generale l'impianto dei pioppeti sarà autorizzato dall'Ente Parco, nei modi previsti dall'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde" con eccezione delle zone di pregio naturalistico.

Non è comunque consentito l'impianto di pioppeti che alterino la percettibilità visiva di preesistenze di interesse culturale.

Valgono inoltre le disposizioni di cui all'art. 10bis per le aree di protezione fluviale e lacustre.

Al fine di favorire l'inerbimento delle superfici a pioppeto e delle altre colture arboree specializzate (frutteti, arboreti, vigneti, ecc.), le lavorazioni del terreno sono consentite unicamente nei primi 3 anni di coltivazione, da eseguirsi esclusivamente da maggio a luglio. Negli anni successivi sono ammessi soltanto interventi di sfalcio e/o trinciatura della vegetazione erbacea e l'eventuale mantenimento di un'unica fascia lavorata o libera da vegetazione erbacea dell'ampiezza massima di 1,5 metri, in coincidenza del filare.

Art. 36 bis - Allevamenti zootecnici

L'analisi agronomica relativa al settore "Agricoltura e Zootecnia" individua le seguenti attività con obbligo di miglioramento della compatibilità ambientale:

- A. Allevamenti zootecnici non intensivi con un carico di peso vivo superiore a 40 U.B.A. con produzione di liquami e allevamenti zootecnici intensivi, ai sensi del D.G.R. n.7949/89, senza produzione di liquami.
- B. Allevamenti zootecnici classificati come insediamenti produttivi, ai sensi del D.G.R. n. 7949/89, con produzione di liquami, di elevate dimensioni, da classificare come non compatibili, da riconvertire o da trasferire.

Gli edifici destinati a ricovero zootecnico di cui alle lettere A e B sono individuati nella Tavola n. 37 tra gli elementi detrattori e nelle schede di cui all'Allegato L alle presenti norme di attuazione.

Le attività relative agli allevamenti zootecnici di cui all'Allegato L sono considerate compatibili a condizione che, nell'ambito del piano aziendale di cui all'articolo 44 della L.R 11/2004, venga predisposto un progetto di miglioramento ambientale che preveda opere in grado di diminuire in modo significativo gli impatti

dell'attività di allevamento, nonché la riqualificazione dell'aggregato abitativo mediante adeguata sistemazione a verde e demolizione degli eventuali annessi detrattori con il recupero volumetrico degli stessi.

Gli interventi necessari per la riconversione ed il miglioramento degli allevamenti zootecnici saranno inseriti nel programma "Zootecnia compatibile", predisposto dall'Ente Parco al fine di attivare incentivi e risorse finanziarie finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano Ambientale.

Per gli allevamenti zootecnici di cui alle lettere A e B, l' Allegato L alle presenti norme detta indirizzi per gli interventi ammessi e le modalità di riconversione al fine di una maggiore compatibilità delle attività con la singola zona omogenea; sulla base di tali indirizzi i comuni, in sede di variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano Ambientale e sulla scorta della valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE, disciplinano quanto previsto nelle singole schede. Resta fermo che la riconversione ad attività turistico-ricettive è subordinata all'approvazione del Programma di Intervento n. 25 di cui all'articolo 5.

In sede di variante di adeguamento al presente piano, al fine di assicurare la massima tutela ed integrità del territorio agricolo, la volumetria esistente (esclusi i volumi tecnici quali silos, centrali elettriche etc.) può essere recuperata purchè il nuovo edificio sia realizzato sul sedime preesistente, ovvero in aree contigue, e con i seguenti limiti:

- per gli allevamenti zootecnici fino a 500 mq.: fino all'80% del volume, calcolato per un'altezza massima di tre ml.
- per gli allevamenti zootecnici compresi tra 501 e 1000 mq.: fino al 60% del volume, calcolato per un'altezza massima di tre ml.
- per gli allevamenti zootecnici compresi tra 1001 e 2000 mq.: fino al 40% del volume, calcolato per un'altezza massima di tre ml.
- per gli allevamenti zootecnici superiori ai 2.000mq.: fino al 20% del volume, calcolato per un'altezza massima di tre ml.

Un diverso recupero delle volumetrie esistenti può essere valutato dal Comune esclusivamente in sede di adozione del piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge 23 aprile 2004, n.11 e soltanto nel caso in cui il Comune stesso, in sede di variante di adeguamento dello strumento urbanistico generale al Piano Ambientale, non abbia già provveduto a disciplinare il recupero nei suddetti limiti.

I comuni, inoltre, in sede di variante di adeguamento, con apposita scheda integrativa dell'Allegato L definiscono:

- la consistenza degli impianti produttivi al 08/06/2004 e il rilievo dell'assetto morfologico - vegetazionale degli insediamenti e del relativo contesto;
- la verifica di compatibilità degli impianti produttivi (manufatti ed attività) e delle eventuali soluzioni alternative al trasferimento con il contesto ambientale;
- lo schema planovolumetrico con riportati: i limiti ed i parametri urbanistici (sedime, altezza volumi, destinazioni) e gli interventi ammessi,
- le opere di mitigazione previste in riferimento ai livelli di compatibilità accertati e alle restanti norme del presente piano.

La variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano Ambientale dovrà acquisire il parere dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Fino all'approvazione della variante di adeguamento sono ammessi solo interventi, di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 lettera a), b) e c) del D.P.R n. 380/2001, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento degli allevamenti zootecnici, qualora previsto e nei limiti di cui alle schede di cui all'Allegato L, nei soli casi di riconversione a stabulazione su lettiera o di conversione al metodo di

allevamento biologico.

Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti nelle schede integrative, in particolare con riferimento alle azioni di mitigazione e alle modalità di riconversione, la realizzazione degli interventi previsti dalle singole schede è comunque subordinata ad una successiva convenzione tra Comune, soggetto privato e Parco con polizza fidejussoria del valore delle opere; a conclusione dei lavori lo svincolo della polizza è effettuato dal Comune su parere favorevole dell'Ente Parco.

Art. 37 – Abrogato

TITOLO VII - INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

CAPO I - Indirizzi per gli strumenti urbanistici

Art. 38 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica entro il territorio del parco.

Le previsioni del Piano Ambientale, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1991, n.8, sono vincolanti sia rispetto agli atti della pianificazione di settore che a quella di scala provinciale e comunale che riguardano interventi o attività ricadenti nel territorio del Parco.

Le previsioni del Piano Ambientale prevalgono pertanto su eventuali previsioni difformi contenute in tali atti.

Art. 38 bis - Sistema dei vincoli

Al fine di organizzare la ricognizione completa del regime vincolistico paesaggistico, ambientale, storico e monumentale riguardante il Parco, per gli enti avente competenza territoriale sull'area valgono le seguenti norme.

Entro un anno dall'approvazione del Piano Ambientale tutti gli enti interessati devono produrre all'Ente Parco una cartografia in scala 1:10.000 aggiornata relativa al regime vincolistico in vigore, al fine di procedere ad una nuova ricognizione dei vincoli stessi.

Tutti gli enti, aventi competenza territoriale, a partire dalla data di approvazione del Piano Ambientale dovranno indicare, con scadenza annuale, su apposita cartografia in scala 1:10.000 eventuali modifiche e/o variazioni sul regime dei vincoli.

Art. 39 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica di livello comunale.

Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni, tutti i Comuni interessati dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, entro 60 giorni dall'adozione del Piano Ambientale devono presentare all'Ente Parco copia dello strumento urbanistico generale in vigore completo di cartografia, relazioni tecniche, elaborati di analisi e progetto e norme tecniche di attuazione; entro 15 giorni dall'adozione di strumenti generali o attuativi o di varianti generali o parziali, devono trasmettere all'Ente Parco il relativo strumento urbanistico.

Valgono inoltre, ai sensi del comma 4° dell'articolo 3 della legge istitutiva, le seguenti indicazioni di carattere generale, nel rispetto della zonizzazione del Piano Ambientale:

- a) in sede di formazione di un nuovo strumento urbanistico, revisione e/o variante generale dovrà essere incentivato il contenimento della capacità insediativa che sarà orientata, prevalentemente, al soddisfacimento dei bisogni pregressi della popolazione residente nell'area del Parco, privilegiando il recupero del

- patrimonio edilizio esistente e limitando l'edificazione sparsa e isolata;
- b) la forma della struttura urbana sarà definita da perimetri e limiti continui al fine di limitare il consumo ed il depauperamento di suoli agricoli;
 - c) lo strumento urbanistico generale avrà come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti e il perseguimento di un equilibrato rapporto tra sviluppo delle aree urbane, mantenimento e sviluppo delle aree destinate a verde.

Art. 40 - Centri storici.

I perimetri di centro storico di cui all'Atlante Regionale per i centri storici, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n.80, sono inseriti nella tavola di progetto n. 24 «Elementi puntuali ed interconnessioni».

All'interno di tali perimetri valgono le norme degli strumenti urbanistici generali qualora adeguati ai contenuti della legge regionale 31 maggio 1980, n.80.

In caso contrario, all'interno degli stessi perimetri non è ammessa alcuna nuova edificazione, e sugli edifici esistenti sono possibili i soli interventi di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 lett. a, b e c, del DPR n. 380/2001.

La delimitazione dei centri storici e dei nuclei d'interesse storico, nonché l'individuazione dei singoli manufatti e degli elementi d'interesse storico-architettonico, oltre ad essere precisata nei singoli strumenti urbanistici dovrà recepire, attraverso la variante di adeguamento al Piano Ambientale, le indicazioni e le norme contenute nello stesso.

In particolare dovranno essere considerati:

- a) gli elementi anche minori costitutivi della struttura storico-insediativa con particolare riferimento ai manufatti d'interesse storico con le relative aree di pertinenza, ivi compresi gli elementi di cui all'articolo 24 delle presenti Norme di Attuazione;
- b) gli elementi costituenti il tessuto morfologico storico-insediativo ancora riconoscibili, come i segni territoriali costituenti il quadro insediativo;
- c) il sistema relazionale delle vie e dell'antica viabilità stradale, del sistema idrografico, delle opere infrastrutturali esistenti nelle immediate vicinanze;
- d) la struttura del sistema connettivo con le aree contigue e i relativi elementi funzionali e complementari (aree libere contigue, muri di cinta, elementi di arredo, capitelli, ecc.).

Art. 41 Zone residenziali

Nelle zone residenziali, in sede di variante di adeguamento degli strumenti urbanistici e, comunque, in sede di variante generale allo strumento urbanistico comunale e loro strumenti attuativi, i Comuni sono tenuti a perseguire le seguenti finalità:

- a) individuare e sottoporre a tutela e ripristino le aree verdi e salvaguardare le essenze arboree di rilevanza ambientale;
- b) tutelare e salvaguardare eventuali superfici boscate esistenti; fatto salvo quanto previsto nelle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D);
- c) salvaguardare le caratteristiche geomorfologiche del terreno e tutelare l'assetto idrogeologico per quanto attiene la qualità e l'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee;
- d) sottoporre a tutela le aree interessate da siti riproduttivi della fauna selvatica nonché le acque superficiali che ospitano significative presenze di ittiofauna;
- e) salvaguardare tutti i corsi d'acqua, compresi quelli di prima raccolta delle acque meteoriche, e le relative sponde;
- f) dare forma compatta agli aggregati urbani di previsione, al fine di ridurre il

- consumo di suoli e delle risorse territoriali;
- g) inserire, nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, norme di dettaglio riguardanti le modalità d'uso e manutentive di parchi e giardini ivi compresi quelli privati secondo le indicazioni contenute nelle allegate "Norme tecniche per la gestione del verde" (Allegato D).

Art. 42 – Zone ed attività produttive.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle previsioni del Piano Ambientale, i Comuni dovranno adottare misure di qualificazione degli insediamenti esistenti e di nuova formazione, secondo i criteri e gli indirizzi di cui ai commi successivi.

1. Fronti di attività produttive lungo il perimetro del Parco.
La tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», individua i fronti produttivi ubicati in fregio al Parco ove valgono i seguenti criteri generali d'indirizzo;
 - a) la percezione complessiva dell'inquadramento paesaggistico dovrà essere migliorata attraverso la caratterizzazione dei coni visuali e degli orizzonti di particolare interesse;
 - b) sarà formulato un progetto di riqualificazione prevedendo interventi migliorativi sui fronti e spazi esterni prospicienti l'area del Parco, tale progetto farà riferimento al Programma di Intervento n. 28 da concordare con l'Ente Parco e le Amministrazioni Comunali interessate, da regolarsi con apposito convenzionamento; l'Ente Parco prevederà idonei indennizzi ed incentivi commisurati all'entità delle opere di miglioramento;
2. Aree produttive esistenti localizzate all'interno del perimetro del Parco entro ambiti destinati ad urbanizzazione controllata.
Per gli interventi di saturazione e su aree già sottoposte a strumento urbanistico attuativo in vigore valgono i seguenti criteri:
 - a) le aree a verde d'interesse pubblico derivanti dalla realizzazione degli standard di urbanizzazione e le aree a verde previste all'interno di ogni singolo lotto dovranno essere sistemate e piantumate con specie arboree indicate al precedente articolo 33 e con le Norme tecniche per la gestione del verde (Allegato D)
 - b) nell'edificazione di lotti liberi interclusi dovranno essere ricercate soluzioni d'impianto che favoriscano la percezione complessiva dell'inquadramento paesaggistico attraverso la caratterizzazione dei coni visuali e gli orizzonti di particolare interesse;
 - c) le aree cedute al comune per opere di urbanizzazione possono essere usate, di concerto con l'Amministrazione Comunale interessata, dall'Ente Parco al fine di realizzare la struttura del sistema connettivo di cui alla tavola di progetto n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni».
 - d) nel caso di insediamenti ed aree produttive prospicienti il fiume Sile, le previsioni di piano regolatore generale sono finalizzate alla riconversione eco-compatibile dell'attività esistente, in armonia con le indicazioni del programma di intervento n. 24 e con gli indirizzi delle schede di cui all'Allegato K alle presenti norme.
3. Insediamenti produttivi esterni agli ambiti destinati a urbanizzazione controllata.
In queste aree valgono i seguenti criteri:
 - a) eventuali attività produttive esistenti all'interno delle zone di riserva naturale generale non compatibili con le finalità della specifica zona omogenea, ancorché autorizzate ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987, n.11, sono da considerarsi ad esaurimento. L'Ente Parco, in questi casi, può incentivare la rilocalizzazione di attività produttive situate in zona

- impropria, attraverso il convenzionamento dell'intervento, prevedendo le modalità di cessione, riuso e destinazione delle aree emanate dismessi;
- b) in sede di variante agli strumenti urbanistici vigenti i Comuni interessati potranno individuare aree P.I.P. - piani per l'insediamento produttivo - di iniziativa pubblica che consentano la rilocalizzazione produttiva del singolo Comune o in un'ottica intercomunale attraverso una azione di coordinamento promossa dalla Provincia.
 - c) dal momento dell'adozione del Piano Ambientale non è ammesso il consolidamento dell'attività, l'ampliamento delle attività produttive non compatibili con le finalità della specifica zona omogenea, e la localizzazione di nuove attività produttive, anche se interessanti il solo cambio di destinazione d'uso senza l'esecuzione di opere in immobili esistenti, nelle zone di riserva naturale generale e agricole. Sono però possibili i cambi di destinazione d'uso finalizzati all'inserimento di funzioni compatibili con le finalità e gli obiettivi del parco per la specifica zona omogenea, previo studio di dettaglio e l'applicazione di misure atte a favorire la compatibilità ambientale, dell'insediamento. Sono compresi in tale fattispecie anche i cambi di destinazione d'uso relativi all'insediamento di attività produttive comportanti minor impatto rispetto all'esistente.
4. Aree destinate alla realizzazione di insediamenti produttivi di nuovo impianto nel territorio del Parco entro ambiti destinati ad urbanizzazione controllata. In queste aree è ammesso l'insediamento di nuove attività produttive secondo i seguenti criteri:
- a) l'insediamento di nuove attività produttive classificate come industrie insalubri di 1^a classe ai sensi della normativa vigente è vietato; l'insediamento di attività produttive di 2^a classe è ammesso unicamente in presenza di esigenze che non possono altrimenti essere soddisfatte, ovvero nei Comuni il cui territorio a destinazione produttiva ricada in quota maggiore del 50% entro il perimetro del Parco;
 - b) i nuovi insediamenti produttivi dovranno osservare una distanza di rispetto all'interno dei confini della zona interessata non inferiore a 50m; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di spazi verdi con la finalità di mascheramento degli insediamenti rispetto alle visuali sul Parco e secondo le indicazioni per la gestione della vegetazione contenute nell'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde";
 - c) nelle aree di nuovo impianto ogni intervento dovrà essere condotto nel rispetto dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni architettoniche e tipologiche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti;
 - d) le opere di urbanizzazione conseguenti l'attuazione dello strumento urbanistico attuativo devono ridurre al minimo gli impatti ambientali, con particolare attenzione al traffico generato ed indotto dallo svolgimento dell'attività, alla sicurezza delle emissioni di qualsiasi natura su suolo, sottosuolo, aria e acqua che dovranno essere nei limiti di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, alla prevenzione degli inquinamenti dovuti ad eventuali incidenti;
 - e) entro i confini delle aree di proprietà non interessate da spazi di servizio e manovra e liberi dall'edificazione, dovranno essere adottati mascheramenti costituiti da specie arboree elencate nell'Allegato D "Norme tecniche per la gestione del verde in modo da attenuare la presenza di edifici, magazzini, ecc., rispetto alle visuali sul Parco;
 - f) le aree a parcheggio dovranno essere alberate con specie autoctone compatibili con la specifica funzione e realizzate con materiali permeabili.

5. Attività produttive di cui all'Allegato K.

Per le attività produttive l'Allegato K detta Indirizzi per gli interventi ammessi e per le modalità di cessazione e riconversione, nonché per gli interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica al fine di una maggiore compatibilità delle attività con la singola zona omogenea; sulla base di tali indirizzi i comuni, in sede di variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano Ambientale e sulla scorta della valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CEE, disciplinano quantoprevisto dalle singole schede individuando, per gli edifici di archeologia industriale, le parti di valore storico-testimoniale da tutelare. La riconversione ad attività turistico-ricettive previste dalle singole schede è sempre subordinata all'approvazione del Programma di Intervento n. 25 di cui all'articolo 5.

Le modalità di riconversione non possono in ogni caso consentire la realizzazione di nuove costruzioni aventi altezze superiori agli edifici di archeologia industriale di valore storico- testimoniale né consentire il recupero di volumi tecnici quali silos, centrali elettriche, etc. Resta fermo che, al di fuori delle zone di urbanizzazione controllata e fatte salve eventuali volumetrie desumibili dalle singole schede, qualora l'altezza dell'edificio esistente sia superiore a 3,50 ml., nel calcolo del volume da recuperare si considera tale altezza.

In particolare per le attività produttive di "Tipo1", i comuni in sede di variante di adeguamento, con apposita scheda integrativa devono precisare:

- la consistenza degli impianti produttivi al 08/06/2004 e il rilievo dell'assetto morfologico - vegetazionale degli insediamenti e del relativo contesto;
- la verifica di compatibilità degli impianti produttivi (manufatti ed attività) e delle eventuali soluzioni alternative al trasferimento con il contesto ambientale;
- lo schema planivolumetrico con riportati: i limiti ed i parametri urbanistici (sedime, altezza volumi, destinazioni) e gli interventi ammessi,
- le opere di mitigazione previste in riferimento ai livelli di compatibilità accertati e alle restanti norme del presente piano.

Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti nelle schede integrative, con particolare riferimento alle azioni di mitigazione e alle modalità di riconversione, la realizzazione degli interventi stessi è comunque subordinata ad una successiva convenzione tra Comune, soggetto privato e Parco con polizza fidejussoria del valore delle opere; a conclusione dei lavori lo svincolo della polizza è effettuato dal Comune su parere favorevole dell'Ente Parco.

Fino all'approvazione della variante di settore "Paesaggio" di cui all'articolo 5 bis, gli interventi edilizi di sostituzione, mediante demolizione e nuova costruzione, degli edifici esistenti, non possono prevedere altezze superiori alle preesistenze.

La variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano Ambientale dovrà acquisire il parere dell'Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.

Fino all'approvazione della variante di adeguamento sono ammessi solo interventi di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3 lettere a), b) e c) del D.P.R n. 380/2001.

Art. 43 - Nuclei rurali.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle previsioni del Piano Ambientale, i Comuni dovranno adottare misure di qualificazione degli insediamenti esistenti secondo i criteri e gli indirizzi di cui ai commi successivi.

Per i nuclei e gli aggregati rurali (di cui alla legge regionale n. 24/1985), sono da incentivare gli interventi di recupero e di limitato completamento, nel rispetto dell'impianto tipologico e morfologico dei siti senza prefigurare nuova viabilità di servizio e limitando l'occupazione di suolo agricolo alle fasce marginali agli assi stradali.

Tali nuclei saranno saturati solo attraverso l'utilizzo di lotti interclusi non ancora edificati mitigando gli insediamenti stessi attraverso la posa a dimora di essenze arboree atte a schermare le aree in questione privilegiando gli orientamenti derivati dal tessuto morfologico preesistente.

CAPO II - Norme finali

Art. 44 – Abrogato

Art. 45 - Misure di salvaguardia.

L'adozione del presente Piano Ambientale da parte dell'Ente Parco comporta, per i Comuni e le amministrazioni provinciali interessate, l'entrata in vigore delle norme di salvaguardia ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1902, così come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli indirizzi e prescrizioni del Piano Ambientale e delle presenti norme, si applicano le norme e disposizioni degli strumenti stessi nel rispetto dei contenuti generali del Piano Ambientale; in particolare:

- a) vanno salvaguardate le previsioni relative agli ambiti di specifico interesse naturalistico e paesaggistico, agli ambiti paesaggistici, ai corridoi ecologici;
- b) sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo nei centri e nuclei storici e per gli edifici rurali di interesse storico-architettonico, individuati nella tavola di progetto n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni». Sono in ogni caso ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici approvati ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 e dell'articolo 10 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

Per gli edifici e manufatti privi di valore storico-architettonico, sono ammessi interventi di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 lett. a b e c, del DPR n. 380/2001 Fino alla completa realizzazione dei programmi di intervento e all'approvazione della conseguente variante di adeguamento, valgono le norme più restrittive degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 46 - Norme transitorie.

Sino all'approvazione dei Programmi di Intervento, esclusivamente per le materie trattate dagli stessi, l'Ente Parco può procedere ad interventi aventi ambiti funzionali e/o territoriali limitati sentito il Comitato Tecnico Scientifico e gli Enti territorialmente competenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge istitutiva.

Art. 47 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

I Comuni interessati dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco individuate nella cartografia di progetto in scala 1:10.000 e nelle aree esterne al Parco, secondo i contenuti della tavola di progetto n. 26, «Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi

puntuali esterni», devono apportare con apposita variante allo strumento urbanistico comunale, tutte le integrazioni e correzioni necessarie e conseguenti all'approvazione del Piano Ambientale.

La relativa variante allo strumento urbanistico comunale dovrà essere adottata entro la data del 30/06/2008.

Articolo 48 - Interventi delle Amministrazioni Statali.

Le previsioni del presente Piano ed i vincoli riferiti a territori, beni, specchi o corsi d'acqua appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato devono costituire oggetto di specifico accordo con le competenti Amministrazioni Statali. L'Ente attua gli accordi tramite la Regione.

Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale. Sono comunque consentiti, nelle aree che FF.AA. hanno in uso, a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali.